

Arca SuMisura - Commerciante

Assicurazione multi garanzie del commercio

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Assicurazione multi garanzie del commercio

**ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Arca SuMisura - Commerciante

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una polizza modulare che permette di costruirsi una copertura assicurativa completa per la propria attività assicurandosi contro i danni materiali all'esercizio commerciale e suo contenuto, quali ad esempio, i danni da incendio del fabbricato e del contenuto, furto del contenuto e terremoto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio ed altri eventi:** assicura contro i danni materiali e diretti all'abitazione e al suo contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione e altri danni. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie aggiuntive.
- ✓ **Responsabilità Civile:** indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato o dai prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto illecito verificatosi in relazione all'attività esercitata e descritta in polizza. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza.
- ✓ **Assistenza:** offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'attività commerciale indicata in polizza.

Garanzie supplementari

Terremoto: È possibile ampliare la copertura con la garanzia opzionale terremoto del fabbricato e/o terremoto del contenuto.

Furto e rapina: copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdottisi nei locali in modo fraudolento. Ad integrazione della garanzia base sono previste delle garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza.

Tutela Legale: offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale dell'attività commerciale indicata in polizza.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano: strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili;
- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Fabbricati la cui destinazione d'uso è esclusivamente quella di deposito o magazzino.
- X Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, qualsiasi altra persona, parente o affine, con lui stabilmente convivente, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino in rapporti di dipendenza con l'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio ed altri eventi, terremoto:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto e rapina:** verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.
- ! **Responsabilità Civile:** determinati da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna.
- ! **Tutela legale:** il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.
- ! **Assistenza:** i costi relativi al materiale necessario per la prestazione che dovranno pertanto essere pagati dall'assicurato.



Dove vale la copertura?

La polizza vale per il fabbricato ubicato esclusivamente nel territorio Italiano.

- ✓ **Responsabilità civile:** vale in tutti i Paesi Europei. L'Assicurazione per la Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ **Tutela Legale:**
 - Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:
 - nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il contraente;

- nella Repubblica italiana, per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.
- Responsabilità Civile e Tutela Legale: il contraente ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia, alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, entro 15 giorni, le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno relativamente al numero degli addetti.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Assicurazione multi garanzie del commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Arca SuMisura - Commerciante
10 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Responsabilità Civile:

"Attività complementari": Sezione 4, Art. 61, pg.29 di 68

"Impiego veicoli": Sezione 4, Art. 62, pg. 29 di 68

"Conduzione del fabbricato - Antenne, insegne": Sezione 4, Art. 63, pg.30 di 68

"Responsabilità civile personale degli addetti": Sezione 4, Art. 64, pg. 30 di 68

"Danni causati da persone che partecipano ai lavori": Sezione 4, Art. 65, pg. 30 di 68

"Danni da interruzione di attività": Sezione 4, Art. 66, pg. 30 di 68

"Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali": Sezione 4, Art. 67, pg. 30 di 68

"Commercio ambulante": Sezione 4, Art.68, pg.31 di 68

"Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini": Sezione 4, Art. 69, pg. 31 di 68

"Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti": Sezione 4, Art. 70, pg. 31 di 68

"Operazioni di carico o scarico": vedasi, Sezione 4, Art. 71, pg. 31 di 68

"Somministrazione e vendita di prodotti": Sezione 4, Art. 72, pg. 31 di 68

"Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'esercizio commerciale assicurato)": Sezione 4, Art. 73, pg.32 di 68

"Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi": Sezione 4, Art. 74, pg.32 di 68

"Danni da Incendio": Sezione 4, Art. 75, pg.32 di 68

"Inquinamento non graduale": Sezione 4, Art. 76, pg.32 di 68

"Danni da Furto": Sezione 4, Art. 77, pg.32 di 68

"Veicoli degli addetti": Sezione 4, Art. 78, pg.32 di 68

"Danni subiti da collaboratori a vario titolo": Sezione 4, Art. 79, pg.33 di 68

"Rivalsa INPS": Sezione 4, Art. 80, pg.33 di 68

"Trattamenti estetici": Sezione 4, Art. 81, pg.33 di 68

"Servizi di catering": Sezione 4, Art. 82, pg.33 di 68

"Distributori di carburante: rifornimento, lavaggio": Sezione 4, Art. 83, pg.33 di 68

"Franchigia per danni a cose": Sezione 4, Art. 84, pg.34 di 68

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sono previsti sconti per più sezioni acquistate.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzie Incendio e altri eventi, terremoto:

"Eventi sociopolitici", Sezione 2, Art. 25, pg. 12 di 68
"Fuoriuscita liquidi", Sezione 2, Art. 26, pg. 13 di 68
"Eventi atmosferici, sovraccarico neve e grandine", Sezione 2, Art. 27, pg. 14 di 68
"Fenomeno elettrico", Sezione 2, Art. 28, pg. 15 di 68
"Elettronica", Sezione 2, Art. 29, pg. 15 di 68
"Rottura lastre", Sezione 2, Art. 30, pg. 16 di 68
"Rischio locativo", Sezione 2, Art. 31, pg. 16 di 68
"Ricorso a terzi", Sezione 2, Art. 32, pg. 16 di 68
"Danni da interruzione dell'attività", Sezione 2, Art. 33, pg. 16 di 68
"Merci in refrigerazione", Sezione 2, Art. 34, pg. 17 di 68
"Commercio ambulante", Sezione 2, Art. 35, pg. 17 di 68
"Caratteristiche costruttive del fabbricato difformi", Sezione 2, Art. 36, pg. 17 di 68

Terremoto: Sezione 2, PARTE B, pg. 18 di 68

Furto e rapina: Sezione 3, pg. 22 di 68

Responsabilità civile:

"Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.", Sezione 4, Art. 88, pg. 36 di 68

"Proprietà del fabbricato", Sezione 4, Art. 89, pg. 37 di 68

"Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale": Sezione 4, Art. 90, pg. 38 di 68

"Responsabilità Civile del fornitore": Sezione 4, Art. 91, pg. 38 di 68

"Danni a cose in consegna e custodia e a cose oggetto di lavorazione": Sezione 4, Art. 92, pg. 39 di 68

"Danni a cose portate dai clienti": Sezione 4, Art. 93, pg. 39 di 68

"Danni cagionati da lavanderie e stierie non industriali": Sezione 4, Art. 94, pg. 39 di 68

"Danni alle cose movimentate": Sezione 4, Art. 95, pg. 39 di 68

"Veicoli di terzi": Sezione 4, Art. 96, pg. 39 di 68

"Lavoratori stagionali": Sezione 4, Art. 97, pg. 39 di 68

"Utilizzo di carrelli elevatori": Sezione 4, Art. 98, pg. 39 di 68

"Operatività della sola garanzia proprietà del fabbricato": Sezione 4, Art. 99, pg. 40 di 68

Tutela legale: Sezione 5, pg. 43 di 68



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO ED ALTRI EVENTI. TERREMOTO: PARTE A – sono esclusi i danni: da fatti di guerra, guerra civile e insurrezioni, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e/o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, cyber crime; da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; da dolo del contraente o dell'assicurato; gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni d'acqua piovana, cedimenti del terreno, valanghe e slavine; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno; causati da fenomeni elettrici; da smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate. Contenuto garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in leasing. Azione diretta del fulmine danni di fenomeno elettrico a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici sia elettronici. Scoppio. Esplosione. Implosione causati da ordigni esplosivi; alle macchine o impianti in cui si sono verificati, se provocati da usura, corrosione o difetto al materiale. Caduta di aeromobili, di velivoli spaziali ordigni, esplosivi e/o radioattivi. Oneri di urbanizzazione multe, ammende o sanzioni amministrative. Danni causati dagli eventi garantiti ai valori ricette mediche fustellate. Eventi Sociopolitici da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, furto rapina, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre. Fuoriuscita liquidi Acqua condotta e altri liquidi fuoriuscita a seguito di colaggio o rottura accidentale di impianti in genere traboccamento o rigurgito di fognature; merci e scorte la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento; gelo; verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti; danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri; serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante; spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Gelo da usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del fabbricato; al fabbricato privo di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi da usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia; le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi; da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina; alle merci e scorte poste in locali interrati o seminterrati. Eventi atmosferici eventi atmosferici contenuto di vetrate, insegne, lucernari, gazebo, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti. Sovraccarico di neve ai fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione. Sovraccarico di neve e grandine alle cose all'aperto a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; da infiltrazione, umidità, stillicidio; da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde; da scivolamento delle tegole; al fabbricato in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto. Fenomeno elettrico/elettronico da dolo dell'assicurato o del contraente; subiti da cose detenute dall'assicurato a scopo di vendita e manutenzione; subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari; conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di

manutenzione; da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione; di natura estetica non connessi a danni indennizzabili; da difetti noti al contraente o all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la compagnia ne fosse a conoscenza; a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate; ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'assicurato; da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, smarrimenti, ammanchi; da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione; da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, maremoti, frane; da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; a cose derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati se generati da atto doloso informatico (Cyber crime); da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Elettronica costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei dati. Rottura lastre, scheggiature e rigature. Ricorso terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'assicurato, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, e le cose sugli stessi mezzi trasportate. Danni da interruzione dell'attività danni da fuoriuscita di liquidi; danni elettrici ed elettronici; danni a merci in refrigerazione. Merci in refrigerazione per mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 12 ore; per le merci poste su automezzi dotati di sistemi di refrigerazione. Caratteristiche costruttive del fabbricato difformi fabbricati interamente costruiti in PVC o altro materiale plastico; strutture pressostatiche; fabbricati aperti da uno o più lati; fabbricati interamente costruiti in legno o altro materiale combustibile; fabbricati la cui destinazione d'uso è esclusivamente quella di deposito o magazzino. **PARTI B - TERREMOTO** da eruzione vulcanica, alluvione e Inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti. **FURTO E RAPINA** - esclusi i danni da: terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse; agevolati con dolo dell'assicurato o del contraente; commessi o agevolati con dolo: da persone che abitano con il titolare o i soci dell'impresa assicurata o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone legate al titolare o i soci dell'impresa assicurata da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 del codice penale; dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; incendio, esplosione, implosione o scoppio; indiretti, quali i profitti sperati e i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi; da furto dei "valori", se assicurati, quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 8 giorni consecutivi e qualora il furto sia avvenuto a partire dalle ore 24:00 dell'8° giorno; da furto del contenuto avvenuto dopo le ore 24:00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; macchinario, attrezzature, apparecchiature elettroniche e arredamento in leasing se non diversamente convenuto. Furto in caso di non operatività dei mezzi di chiusura dei locali. Furto purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate prima della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente autorità e dopo 5° giorno successivo. Atti vandalici e guasti denaro e valori. Furto di fissi ed infissi componenti in rame. Furto dei valori riposti sotto chiave all'interno dei locali, valori contenuti in casseforti ed armadi corazzati. Furto di valori in cassaforte e armadi corazzati in assenza di scasso e/o asportazione totale della cassaforte. Furto di veicoli a motore merci, bagaglio, indumenti e ogni altro oggetto lasciato all'interno del veicolo. Spese a seguito di forzata inattività, per rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti, spese penali. Furto di merci all'aperto in aree recintate furto di valori e preziosi, alluminio, rame. Commercio ambulante: rapina merci e portavalori, valori e preziosi se all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato. Vetrinette esterne valori e preziosi contenuti nelle vetrinette esterne non comunicanti internamente coi locali. **RESPONSABILITÀ CIVILE- garanzie R.C.T. - R.C.O** non comprendono i danni: dalla detenzione di esplosivi, e dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e da incidenti dovuti a ordigni di guerra. Garanzia RCT i danni: da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età; a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati e determinati da scavi e reinterri; da terremoti, alluvioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna; consistenti in risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio; derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD); da prodotti geneticamente modificati; da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; da attività di catering svolte presso terzi; da proprietà, uso, conduzione di piscine; cagionati da persone non rientranti nella definizione di addetti e della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività; alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate; cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; dovuti a difetto originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate; a cose altrui derivanti da incendio; conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; da furto; derivanti da attività di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi; alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; a cose e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, e ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (cyber crime), denial of service, disservizio del fornitore di servizi it di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti; dalla proprietà del fabbricato; cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Responsabilità Civile personale degli addetti subiti dall'assicurato/contraente. Operazioni di carico o scarico a cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico; a cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate; conseguenti a mancato uso. Somministrazione e vendita di prodotti relativi alla distribuzione di carburante; da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano; conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; subiti dalle cose stesse, e le spese per le relative riparazioni o sostituzioni. Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'esercizio commerciale assicurato) derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti, da chiunque fabbricati, e i danneggiamenti alle cose mantenute e riparate; qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose stesse, e i danni conseguenti al loro mancato uso; da inidoneità delle cose vendute all'uso cui sono destinate; cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione; cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici; dall'installazione delle cose vendute; lavori di autoriparazione. Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi a beni di terzi in consegna o custodia all'assicurato. Danni da incendio derivanti dalle attività svolte presso terzi. Veicoli degli addetti da furto, quelli conseguenti a mancato uso, e quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. Impiego veicoli: proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere danni alle persone trasportate. Conduzione del fabbricato - antenne, insegne: Conduzione del fabbricato danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali e quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno; Rigurgito di fogna impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato. Antenne, insegne danni al tetto. Commercio ambulante rischi della circolazione. Trattamenti estetici derivanti dalla pratica del piercing e del tatuaggio permanente. Servizi di catering danni a

beni di terzi in consegna o custodia all'assicurato. Distributori di carburante: rifornimento, lavaggio danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergicristalli e tergicristalli relativamente alle operazioni di lavaggio (manuali o automatiche); da mancato uso o indisponibilità del veicolo; derivanti da vizio originario dei prodotti, da chiunque fabbricati. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O. Malattie professionali prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile; l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'assicurato; malattie professionali che si manifestino dopo 1 anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV; malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; i prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto. Proprietà del fabbricato fabbricato divenuto inattivo dopo la stipula della polizza non tenuto in buono stato di manutenzione; da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali e quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno. Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale alle cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; derivanti dall'attività di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili; da mancato uso o da indisponibilità; da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati; da inidoneità delle cose vendute e installate e dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate; cagionati da mancato o tempestivo intervento di manutenzione; cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici. Responsabilità Civile del fornitore prodotti fabbricati dall'assicurato o venduti con marchio proprio; prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano; spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi; spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro; i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non a lui direttamente derivanti dalla legge. Danni a cose in consegna e custodia e a cose oggetto di lavorazione danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione. Danni a cose portate dai clienti danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, e valori, preziosi, veicoli, natanti e cose in essi contenute. Veicoli di terzi danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso, e quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi. La garanzia non opera per le attività di autorimessa e di rimessa di imbarcazioni, moto e cicli, camper, roulotte. Utilizzo di carrelli elevatori se fuori dell'area recintata annessa e di pertinenza dell'esercizio commerciale; danni subiti da eventuali terzi trasportati. **TUTELA LEGALE** vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia amministrativa, tributaria e fiscale; conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, e da detenzione o impiego di sostanze radioattive; vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società; controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; fatti dolosi delle persone assicurate; fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio dell'attività; contratti di compravendita o permuta di immobili; controversie relative all'affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda; controversie relative a contratti di leasing immobiliare; vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti; controversie derivanti dall'esercizio della professione medica; fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; controversie con la compagnia. Garanzia base tutela legale patti quota lite conclusi tra l'assicurato e l'avvocato; indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari; multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali; controversie relative a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti. Delitti dolosi che coinvolgono gli assicurati e D. Lgs 231/2001 - Responsabilità da reato delle società e degli enti estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Tutela della privacy casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. **ASSISTENZA** mancata autorizzazione da parte della centrale operativa; conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, atti dolosi dell'assicurato; conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche, eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; guasti e otturazioni di rubinetti e di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata e dell'impianto idraulico generale dell'edificio; tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna; otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore; guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore; corto circuito provocato da falsi contatti, imperizia, negligenza o dolo dell'assicurato; interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori; durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento del fabbricato assicurato. Reperimento telefonico di artigiani costo per gli interventi degli artigiani. Invio di un idraulico per interventi di emergenza, Invio di un fabbro per interventi di emergenza, Invio di un elettricista per interventi di emergenza e Interventi di emergenza per danni d'acqua costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Invio di un fabbro per interventi di emergenza - smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura esclusa serratura elettronica.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie - INCENDIO E ALTRI EVENTI PARTE A: Garanzia base Incendio ed altri eventi. Fuoriuscita liquidi. Fenomeno elettrico. Elettronica: € 250,00; Danni da interruzione dell'attività: 3 giorni. **FURTO E RAPINA:** Vetrinette esterne: € 150,00; Slot machine e gettoniere: € 250,00. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Danni a Cose portate dai clienti: € 100,00; Distributori di carburante: lavaggio e rifornimento, Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali: € 150,00; Conduzione del Fabbricato - antenne, insegne (per spargimento liquidi per rottura e rigurgito di fogna), Operazioni di carico o scarico, Danni da Furto, Veicoli degli addetti (per sinistro), Proprietà del fabbricato (per spargimento di liquidi e rigurgito di fogna, per sinistro), Danni a cose in consegna e custodia e a cose oggetto di lavorazione, Veicoli di terzi: € 250,00; Garanzia Base R.C.T. Attività complementari. Impiego veicoli, Conduzione del Fabbricato - antenne, insegne, Responsabilità civile personale degli addetti, Danni causati da persone che partecipano ai lavori, Commercio ambulante, Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini, Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti, Somministrazione e vendita di prodotti, Danni subiti da collaboratori a vario titolo, Rivalsa INPS, Utilizzo di carrelli elevatori: € 250,00 per danni a cose; Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.: € 2500,00 (danni non rientranti o eccedenti nell'azione di rivalsa INAIL).

Scoperti - INCENDIO E ALTRI EVENTI PARTE A: Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici (per grandine e sovraccarico di neve), Merci in refrigerazione: 10% minimo € 250,00. **PARTE B-TERREMOTO:** 10% minimo € 10000,00. **FURTO E RAPINA:** Garanzia base Furto e Rapina: 10% minimo € 250,00 (ad eccezione di Furto commesso durante i periodi di chiusura: 20% minimo € 250,00); Commercio ambulante: rapina merci e portavalori (per rapina di merci e prodotti all'aperto): 10% minimo € 250,00; Portavalori: 10%; Impianto di allarme (senza requisiti dell'impianto): 15%; Furto di merci all'aperto in aree recintate: 20%, minimo € 250,00, ulteriore 15% per inosservanza degli obblighi previsti; Commercio ambulante: rapina merci e portavalori: 20% (perdita di valori durante il mercato); Distributori esterni: 25% minimo € 100,00. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Danni da Incendio, Trattamenti estetici, Servizi di catering (per danni a cose), Responsabilità Civile del fornitore, Danni alle Cose Movimentate: 10% minimo € 250,00; Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi, Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale (per danni a cose): 10% minimo € 250,00 massimo € 50.000,00; Danni da interruzione di attività: 10% minimo € 1.500,00; Responsabilità Civile nel trattamento dei dati personali: 10% minimo € 1.500,00 massimo € 50.000,00; Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'Esercizio commerciale assicurato) (per danni a cose): 20% minimo € 250,00 massimo € 50.000,00; Inquinamento non graduale: 20% minimo € 5000,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Arca SuMisura - Commerciante è rivolto a tutti i commercianti che desiderino assicurarsi contro Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Tutela Legale e Assistenza



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,99% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25% Furto e rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela legale: 21,25%. Assistenza: 10%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Arca SuMisura - Commerciante

Assicurazione infortuni e malattia

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del

Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti



Arca SuMisura - Commerciante è la soluzione assicurativa multirischi di Arca Assicurazioni che, grazie alla sua modularità, consente di costruire una polizza personalizzata in grado di rispondere alle reali esigenze della propria attività commerciale.

È possibile scegliere e abbinare tra loro una o più tra le sezioni:

- Incendio ed altri eventi, terremoto
- Furto e rapina
- Responsabilità civile
- Tutela Legale
- Assistenza

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

 800-484343

 800-012529

 [Invia una richiesta](#)

Per denunciare un sinistro

Per contattare il Servizio di Assistenza

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito www.arcassicura.it



Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	5
1 Norme che regolano il contratto in generale	8
2 Incendio ed altri eventi, terremoto	11
3 Furto e rapina	25
4 Responsabilità Civile	33
5 Tutela Legale	49
6 Assistenza	57
7 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	61
Norme di legge richiamate in polizza	68
Modalità per la richiesta di Assistenza	73
Modulo di denuncia	74

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADDETTI: titolari, loro familiari e soci che prestino la loro opera nell'esercizio commerciale, i legali rappresentanti, i prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo tirocinanti e stagisti), intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'Attività esercitata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE: per APPARECCHIATURE ELETTRONICHE si intendono:

- a) i sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche;
- b) i registratori di cassa, bilance elettroniche, fatturatrici, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare, telescriventi, fax, fotocopiatrici, impianti telefonici, citofoni e di allarme.

Il tutto presso l'ubicazione indicata in polizza e a uso esclusivo dell'attività esercitata e indicata in polizza.

ARAG: Arag SE rappresentanza generale e direzione per l'Italia, la quale ha sede in viale del commercio, 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la compagnia si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con Arag per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

ARMADIO CORAZZATO: mezzo di custodia aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a mm 3 (tre) con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature;
- movimenti di chiusura azionabili tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno 3 (tre) lati;
- peso non inferiore a kg 200 (duecento).

ASSICURATO: soggetto o impresa il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

ATTIVITA': attività svolta dall'assicurato e dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di attività preliminari e complementari e lo svolgimento di attività accessorie.

CASO ASSICURATIVO: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'assicurazione.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UnipolAssistance costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in polizza.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTENITORE DI SICUREZZA: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze scalpelli e similari;
- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 200 (duecento) Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

CONTENUTO: l'insieme di "merci", "macchinario, attrezzature, apparecchiature elettroniche e arredamento" relativi all'attività esercitata.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE: sia beni materiali sia gli animali.

DANNO DI NATURA CONTRATTUALE: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

DANNO DIRETTO: il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata

l'assicurazione.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

DANNO MATERIALE: la distruzione totale o parziale di un bene materiale.

ESPLODENTI: sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;
- c) gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata incluse le minori dipendenze.

Sono compresi:

- fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; impianti idrici e igienici, impianti fissi per l'illuminazione, impianti fissi di riscaldamento del fabbricato, impianti fissi di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes e rivestimenti, nonché opere di abbellimento che non abbiano valore artistico; **escluso** quanto descritto nella definizione di "macchinario, attrezzature e arredamento";
- la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune;
- le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal proprietario del fabbricato."

FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.

INFIAMMABILI: gas combustibili nonché sostanze non esplosive aventi un punto di infiammabilità inferiore a 55°C. Il punto di infiammabilità si determina in base alla norma di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

LASTRE: lastre piane e curve di cristallo e di vetro; specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata; iscrizioni su vetrine, porte o finestre. Sono comprese, inoltre, le insegne, anche se di materiale plastico rigido, installate sia all'interno sia all'esterno del fabbricato.

MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa, mobilio d'ufficio, cancelleria, stampanti, macchine d'ufficio, insegne luminose, effetti personali dei dipendenti (esclusi preziosi, valori e oggetti d'arte), apparecchiature elettroniche, impianti non inclusi nella definizione di "fabbricato", tappeti, "oggetti d'arte" e quadri. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato."

MERCI SPECIALI: cellulose (grezza e oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (**eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci**). **Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito).**

MERCI: scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, "infiammabili" e "merci speciali" proprie dell'attività, oggetti di carattere promozionale. **Sono esclusi "preziosi", "valori" e "oggetti d'arte".** I beni di terzi, oggetto dell'attività esercitata, sono parificati a "merci".

NORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

- a) Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni,

comprese quelle previste dal D. Lgs 101/2018;

b) Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

OGGETTI D'ARTE: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

POLIZZA: documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

PREZIOSI: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

RAPINA: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO/IMPLOSIONE: repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

Gli effetti del "gelo" e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio o implosione.

SERRAMENTO: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

TERREMOTO: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TETTO: complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

UNIPOLASSISTANCE: UnipolAssistance s.c.r.l., la quale ha sede in C.so Massimo D'Azeglio, 14 - 10125 - Torino - tel. 011.6523111 - fax 011.658652, è la struttura organizzativa di cui la Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri di assistenza. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con la Centrale Operativa di UnipolAssistance per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

VALORI: valuta a corso legale (**escluse le monete da collezione**), titoli di credito in genere, francobolli (**esclusi quelli da collezione**), valori bollati, buoni pasto, lotterie in genere (es. gratta e vinci), buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'assicurato o dal contraente. Sono incluse le ricette mediche fustellate.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Le garanzie base, sempre operanti, sono incendio ed altri eventi e/o Responsabilità civile e Assistenza.

Il CONTRAENTE può personalizzare la copertura, scegliendo di acquistare una o più delle seguenti garanzie:

- Terremoto del fabbricato e/o del contenuto
- Furto e Rapina;
- Tutela legale.

Le coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in POLIZZA per ciascun ASSICURATO.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono **esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA e valgono **esclusivamente** per l'impresa assicurata.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto^[1]

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del CONTRAENTE o della COMPAGNIA, la durata viene prorogata per 1 (uno) anno e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

Nel caso di vendita a distanza, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente POLIZZA, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio,



[1]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

entro il termine di quattordici giorni, di una comunicazione scritta all'intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la POLIZZA), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all'intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio^[2]

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze pattuite. Il PREMIO deve essere pagato direttamente alla COMPAGNIA.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente, quadrimestralmente e trimestralmente senza alcun onere aggiuntivo sul PREMIO annuo.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, le somme assicurate delle voci "INCENDIO FABBRICATO", "INCENDIO CONTENUTO", "RISCHIO locativo", "TERREMOTO FABBRICATO" e "TERREMOTO CONTENUTO" sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute senza dolo o colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 12 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.



[2]: Cos'è il premio? Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 14 - Colpa grave

La COMPAGNIA risarcisce i danni anche se determinati da colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui esso deve rispondere ai sensi di legge.

ALTRE NORME

Art. 15 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'ASSICURAZIONE **vale esclusivamente** per l'ATTIVITÀ e l'ubicazione indicate in POLIZZA. In caso di mutamenti di ATTIVITÀ e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'ASSICURAZIONE rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE/ASSICURATO ne abbia dato avviso scritto alla COMPAGNIA, fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischi. La COMPAGNIA, a fronte dei cambiamenti avvenuti, provvede a sostituire il contratto nel caso in cui accettasse il nuovo RISCHIO.

Art. 17 - Trasloco dei beni assicurati

Nel caso in cui l'ATTIVITÀ esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 (sette) giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'ATTIVITÀ sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 12 - Aggravamento del rischio.

Art. 18 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 19 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 20 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO**Parte A - Incendio ed altri eventi****Art. 22 - Garanzia base Incendio ed altri eventi^[3]**

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate nelle voci "FABBRICATO" e "CONTENUTO", anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) INCENDIO;
- b) azione diretta del fulmine, **esclusi i danni** di FENOMENO ELETTRICO a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti **sia elettrici sia elettronici**;
- c) SCOPPIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE **purché non causati da ordigni esplosivi; sono esclusi i danni** alle macchine o impianti in cui si sono verificati, se provocati da usura, corrosione o difetto al materiale;
- d) fumo, gas e vaporiprovocati da INCENDIO di enti anche non assicurati;
- e) caduta di aeromobili, di velivoli spaziali, loro parti o COSE da questi trasportate, **esclusi** gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- f) urto di veicoli stradali o natanti non identificati, la garanzia è limitata ai danni subiti dal FABBRICATO;
- g) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- h) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- i) fumo, gas, vapori fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore purché collegati mediante adeguate condutture e appropriate canne fumarie.

L'ASSICURAZIONE comprende inoltre:

- j) i danni consequenziali: i danni materiali alle COSE assicurate conseguenti a INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO che abbiano colpito sia le COSE assicurate sia enti posti nell'ambito di 20 (venti) metri causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- k) gli oneri di urbanizzazione dovuti agli enti locali e ai consulenti tecnici per ottenere le autorizzazioni per la ricostruzione del FABBRICATO o impianti danneggiati a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini della presente sezione con il **limite di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO. Sono comunque escluse multe, ammende o sanzioni amministrative**;
- l) la ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO**;
- m) i danni causati dagli eventi garantiti in POLIZZA nella presente sezione a Ricette Mediche fustellate custodite nella farmacia assicurata: la garanzia è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, **nei limiti di € 7.500,00 (settemilacinquecento) per SINISTRO elevati a € 15.000,00 (quindicimila) per SINISTRO qualora custodite in CASSAFORTE**;
- n) **le spese di riprogettazione totale o parziale del FABBRICATO** a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini della presente sezione con il **limite di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO**;
- o) i danni causati dagli eventi garantiti a MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO e merce, quando questi enti si trovino presso terzi o presso fiere o mostre o nei locali costituenti l'abitazione



[3]: Le garanzie riportate in questo articolo sono valide sia per l'incendio del fabbricato sia per l'incendio del contenuto che possono essere acquistate separatamente

dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE: la garanzia è prestata entro il **limite del 5% della somma assicurata** alla voce "CONTENUTO" e con il **massimo INDENNIZZO di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**

p) i danni e i guasti causati agli enti assicurati per ordine dell'autorità e quelli prodotti dall'ASSICURATO o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati da sinistri indennizzabili;

q) **i danni causati dagli eventi garantiti ai VALORI (escluse le ricette mediche fustellate di cui al punto m):** la garanzia è prestata con il **massimo INDENNIZZO di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO elevati a € 10.000,00 (diecimila) qualora custoditi in CASSAFORTE;**

r) le spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del SINISTRO **fino alla concorrenza del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 100.000,00 (centomila) per SINISTRO.** Sono compresi **i residui del SINISTRO rientranti nella categoria tossici e nocivi, fino alla concorrenza del 50%** di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del SINISTRO; nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali;

s) le spese per onorari dei periti, nominati in conformità a quanto stabilito dalla Sezione 7 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata entro il **limite del 5% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**

t) le spese per la rimozione, dovuta a eventuale deposito presso terzi e ricollocamento delle MERCI, delle ATTREZZATURE e dell'ARREDAMENTO, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del FABBRICATO. La garanzia è prestata entro il **limite del 5% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**

u) la perdita delle pigioni o il mancato godimento dei locali danneggiati per un periodo non superiore a 1 (un) anno: la garanzia è prestata **entro il limite del 15% dell'INDENNIZZO alla voce "FABBRICATO" e con il massimo di € 15.000,00 (quindicimila) per SINISTRO;**

v) le MERCI in aumento per il periodo Natalizio: la somma assicurata alla voce "CONTENUTO", qualora acquistata, si intende aumentata, relativamente alle MERCI, del 15% rispetto alla somma assicurata, per il periodo che decorre dalle ore 24:00 del 30 Novembre fino alle ore 24:00 del 15 Gennaio dell'anno successivo;

w) gli effetti personali dei dipendenti se assicurato il CONTENUTO: la garanzia è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa;**

x) la conduzione del FABBRICATO e/o del CONTENUTO: qualora, al momento del SINISTRO, l'ASSICURATO sia conduttore e non proprietario del FABBRICATO e/o del CONTENUTO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del proprietario (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore a condizione che non sia selezionata la garanzia aggiuntiva all'Art. 31 - Rischio locativo;

y) le pellicce, gli oggetti d'arte, i tappeti, i quadri, gli oggetti di argento e i servizi di argenteria: **con il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per singolo oggetto con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila) per annualità assicurativa.**

Per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 23 - Leasing

Limitatamente alla garanzia "CONTENUTO", le garanzie **non sono operanti** per gli enti detenuti in leasing.

Art. 24 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio^[4]

Se non diversamente convenuto, sono esclusi i danni:

 [4]: Quando si applicano queste esclusioni? Le esclusioni di questo articolo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione "Come Personalizzare".

- a) da fatti di guerra, guerra civile e insurrezioni, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e/o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, cyber crime;
- b) causati da TERREMOTO, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- c) causati con dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO salvo quanto stabilito dall'Art. 14 - Colpa grave;
- d) da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- e) da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f) subiti da MERCI in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigogeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- g) causati da fenomeni elettrici;
- h) da smarrimento, FURTO o RAPINA delle COSE assicurate, avvenute in occasione di un SINISTRO indennizzabile.

COME PERSONALIZZARE^[5]

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in **POLIZZA** e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 25 - Eventi Sociopolitici

La COMPAGNIA risarcisce:

- a) i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, caduta di aeromobili, loro parti o COSE da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosa, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;
- b) altri danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO) che prendano parte a tumulto popolare, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La garanzia è estesa all'occupazione non militare del FABBRICATO. Se la durata dell'occupazione è superiore a **5 (cinque) giorni** l'ASSICURAZIONE è limitata ai danni da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO;
- c) i danni causati da scassi e guasti ai locali e ai relativi serramenti cagionati in occasione di FURTO commesso o tentato in occasione di eventi sociopolitici. La garanzia è prestata **con il limite di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO ed € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa.**
La presente estensione opera solo se non acquistata la sezione 3 - Furto e Rapina.

Sono esclusi i danni:

- da appropriazione indebita, truffa, smarrimento, FURTO (salvo quanto previsto dal punto c del presente articolo), RAPINA, concussione, saccheggio, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle COSE assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.

La COMPAGNIA non indennizzerà, per anno assicurativo, una somma superiore **al 70% delle somme rispettivamente assicurate.** Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione per singolo SINISTRO di un importo pari **al 10% dell'INDENNIZZO stesso con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**



[5]: Posso personalizzare la mia polizza? Sì, puoi scegliere di acquistare una copertura base oppure integrare le garanzie acquistandone delle altre. Le garanzie che puoi acquistare sono elencate dopo la dicitura "Come personalizzare", presente in tutte le sezioni

Art. 26 - Fuoriuscita liquidi

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni materiali e diretti alle COSE assicurate provocati da:

a) Acqua condotta e altri liquidi fuoriuscita a seguito di colaggio o rottura accidentale di impianti in genere

Sono esclusi i danni:

- da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle MERCI e scorte la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 (dieci) dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- da gelo.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila) per SINISTRO ed € 200.000,00 (duecentomila) per annualità assicurativa.** Limitatamente alla **fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia**, incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 50.000,00 (cinquantamila) per SINISTRO e € 100.000,00 (centomila) per annualità assicurativa.**

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti. Limitatamente alla dispersione di liquidi a causa di **rottura accidentale di serbatoi**, vasche o silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per SINISTRO e € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.** La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto ed è operante solo se assicurato il CONTENUTO.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 (cento) litri;
- i danni a serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, contenenti carburante;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi

In caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera a) la COMPAGNIA rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del FABBRICATO che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante se è assicurato il FABBRICATO o "RISCHIO locativo". La garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO **fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per SINISTRO e € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.** La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di DANNO MATERIALE e diretto ai locali assicurati, **fino al raggiungimento di € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa.**

c) Gelo

Rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del FABBRICATO ed al servizio dello stesso. Sono comprese, **fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per SINISTRO** le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del FABBRICATO;
- al FABBRICATO privo di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del SINISTRO.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila) per SINISTRO e € 40.000,00 (quarantamila) per annualità assicurativa.**

d) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

Sono indennizzabili le conseguenze di:

- rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del FABBRICATO assicurato e/o nei cortili e strade private di pertinenza; **sono compresi** i danni causati da fuoriuscita di acqua da grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento e i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature e macchine collegate al FABBRICATO;
- infiltrazione dal TETTO a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi: i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;

- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- danni alle MERCI e scorte poste in locali interrati o seminterrati.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 20.000,00 (ventimila) per SINISTRO e € 40.000,00 (quarantamila) per annualità assicurativa.**

La garanzia di all'Art. 26 - Fuoriuscita di liquidi è prestata con applicazione di una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.

Art. 27 - Eventi atmosferici, sovraccarico neve e grandine

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

1) Eventi atmosferici

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti arrecati alle COSE assicurate dagli eventi sotto elencati, purché siano caratterizzati da violenza riscontrabile negli effetti prodotti su una pluralità di COSE, assicurate o non, poste nelle vicinanze:

- a) vento sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali;
- b) COSE abbattute e COSE trasportate dal vento;
- c) acqua penetrata all'interno del FABBRICATO attraverso rotture, brecce, lesioni al TETTO, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine.

Sono compresi altresì, con un **limite di INDENNIZZO per annualità assicurativa pari al 10% della somma assicurata alla voce "FABBRICATO" o "RISCHIO locativo"**, i danni a installazioni esterne quali:

- cancelli, antenne, muri di recinzione;
- tende e relativi sostegni, con un limite **massimo di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento)** per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
- sono comprese vetrate, insegne, lucernari, gazebo, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti, **escluso comunque quanto in essi contenuto, col massimo di € 5.000,00 per SINISTRO e per anno assicurativo.**

2) Grandine

La COMPAGNIA indennizza danni causati da grandine agli enti assicurati.

Per le seguenti COSE assicurate:

- serramenti, vetrate, insegne e lucernari in genere;
- LASTRE di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% delle Somme assicurate con il massimo di € 15.000,00 (quindicimila) per annualità assicurativa.

In ogni caso, per le garanzie **Eventi atmosferici e Grandine**, la COMPAGNIA **non indennizzerà** per anno assicurativo **una somma superiore al 70% delle somme rispettivamente assicurate.**

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione per singolo SINISTRO di uno **SCOPERTO pari al 10% dell'INDENNIZZO stesso con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

3) Sovraccarico di neve

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti alla COSE assicurate causati dal crollo totale o parziale delle strutture portanti del TETTO per effetto del sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle COSE assicurate. **La garanzia opera a condizione che il FABBRICATO sia conforme alle norme vigenti al momento della costruzione.**

La garanzia, per ciascuna annualità assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 50% delle

somme rispettivamente assicurate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Dalla garanzia "Eventi Atmosferici, sovraccarico neve e grandine" sono esclusi i danni:

- a) subiti dalle COSE all'aperto a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- b) da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- c) causati da cedimento, smottamenti e franamenti del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli o accumuli esterni di acqua, fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde, ancorché verificatesi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
- d) da scivolamento delle tegole;
- e) al FABBRICATO in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro CONTENUTO;
- f) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e al loro CONTENUTO.

Art. 28 - Fenomeno elettrico

Qualora acquistate le relative voci "FABBRICATO", "CONTENUTO" e/o "RISCHIO Locativo", la COMPAGNIA indennizza, entro la somma assicurata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e i limiti indicati in POLIZZA, i danni materiali e diretti alle apparecchiature e agli impianti del FABBRICATO, anche se di proprietà di terzi, presenti nell'ubicazione assicurata e funzionali all'ATTIVITÀ dell'esercizio commerciale, causati per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o elettricità atmosferica.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE;
- b) subiti da COSE detenute dall'ASSICURATO a scopo di vendita e manutenzione;
- c) subiti da telefoni cellulari e navigatori satellitari;
- d) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione;
- e) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- f) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al CONTRAENTE o all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA, indipendentemente dal fatto che la COMPAGNIA ne fosse a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle COSE assicurate;
- i) ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'ASSICURATO;
- j) causati da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, FURTO, RAPINA, smarrimenti, ammanchi;
- k) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
- l) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, maremoti, frane;
- m) causati da ESPLOSIONE o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) a COSE derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati se generati da atto doloso informatico (Cyber crime);
- o) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- p) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

In caso di evento indennizzabile la COMPAGNIA liquida il SINISTRO applicando sul danno una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art. 29 - Elettronica

La COMPAGNIA indennizza, entro la somma assicurata e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, i danni materiali e diretti alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, anche se di proprietà di terzi, presenti nel FABBRICATO assicurato e funzionali all'ATTIVITÀ dell'esercizio commerciale, causati da:

- a) fatto accidentale, compresi guasti e/o rotture meccaniche;
- b) fatto di terzi, compresi i prestatori di lavoro;
- c) atti vandalici e dolosi, compresi atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi, tumulti, sommosse.

In seguito a danno indennizzabile nell'ambito della garanzia elettronica, è garantito il rimborso:

- delle spese per il riacquisto dei supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei dati e/o il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 (un) anno dal SINISTRO, complessivamente **fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila) per SINISTRO. Sono esclusi** i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei dati;
- delle spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione **fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila) per annualità assicurativa**, dedotto il corrispettivo dei primi 3 (tre) giorni di sostituzione.

In caso di evento indennizzabile **la COMPAGNIA liquida il SINISTRO applicando sul danno una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art. 30 - Rottura lastre

La COMPAGNIA, nell'ambito della somma assicurata, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, risarcisce:

- le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle LASTRE rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, nonché quelle per la demolizione e lo sgombero dei residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata;
- i danni materiali e diretti al "CONTENUTO", provocati dalla rottura delle "LASTRE" assicurate, **fino alla concorrenza del 20% dell'INDENNIZZO** dovuto per le spese di cui al punto precedente.

Le scheggiature e le rigature **non costituiscono rotture indennizzabili** a termini di POLIZZA.

Art. 31 - Rischio locativo

La COMPAGNIA, nei casi di responsabilità dell'ASSICURATO previsti dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da INCENDIO ai locali tenuti in locazione dall'ASSICURATO e adibiti all'ATTIVITÀ specificata in POLIZZA, ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini indicati nell'Art. 131 - Somme assicurate - Deroga alla proporzionale, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore, al momento del SINISTRO, al valore dei locali calcolato a termini di POLIZZA.

Art. 32 - Ricorso terzi

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle COSE di terzi derivanti da SINISTRO indennizzabile a termini della presente sezione di POLIZZA.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di ATTIVITÀ industriali, commerciali, agricole e di servizi, entro il massimale stabilito in POLIZZA e **fino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.**

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- a) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- b) a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Prestatori di Lavoro dell'ASSICURATO, e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le COSE sugli stessi mezzi trasportate.

Non sono comunque considerati "terzi":

- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) le società che rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori

delle medesime.

L'ASSICURATO è tenuto a informare immediatamente la COMPAGNIA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La COMPAGNIA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'ASSICURATO; l'ASSICURATO deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza l'espresso consenso della COMPAGNIA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 33 - Danni da interruzione dell'attività

La COMPAGNIA indennizza i danni derivanti all'ASSICURATO in seguito all'inattività dell'esercizio assicurato, a seguito di SINISTRO indennizzabile alla Sezione 2 – Incendio ed altri eventi, terremoto sotto forma di diaria giornaliera.

La garanzia è convenuta in forma forfettaria, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, nel limite per annualità assicurativa, previsto dalla formula opzionata dal CONTRAENTE tra le seguenti:

- € 250,00 (duecentocinquanta) al giorno per un massimo di 90 (novanta) giorni;
- € 500,00 (cinquecento) al giorno per un massimo di 90 (novanta) giorni.

La garanzia opera a partire dal 4° (quarto) giorno cioè con una **FRANCHIGIA di 3 (tre) giorni.**

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'ATTIVITÀ. La garanzia è operante per danni indennizzabili da TERREMOTO se indicati nella scheda di POLIZZA.

Questa indennità non viene mai corrisposta per:

- danni da fuoriuscita di liquidi;
- danni elettrici ed elettronici;
- danni a MERCI in refrigerazione.

Art. 34 - Merci in refrigerazione

La COMPAGNIA si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nel contratto e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, i danni materiali e diretti subiti dalle MERCI in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti agli eventi garantiti con la presente POLIZZA nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso. In caso di SINISTRO indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la COMPAGNIA rimborsa, entro il limite della somma assicurata, anche le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, con il **limite del 10% della somma assicurata.**

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di RISARCIMENTO per uno o più sinistri verificatisi nell'anno assicurativo.

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato previa detrazione per singolo SINISTRO di un importo pari **al 10% dell'INDENNIZZO stesso con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa **non inferiore a 12 (dodici) ore.**

La garanzia **non è operante per le MERCI poste su automezzi dotati di sistemi di refrigerazione.**

Art. 35 - Commercio ambulante

Premesso che l'ASSICURATO esercita l'ATTIVITÀ di commercio descritta in scheda di POLIZZA anche in forma ambulante, le garanzie prestate sugli enti assicurati alla voce "CONTENUTO", si intenderanno sempre operanti anche:

- 1) a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'ATTIVITÀ durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- 2) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

Qualora sia richiamata in POLIZZA la garanzia di cui all'Art. 34 - Danni alle merci in refrigerazione, la stessa **sarà operante con il limite di € 250,00 (duecentocinquanta) per i danni alle MERCI in refrigerazione poste su automezzi dotati di sistemi di refrigerazione.**

Art. 36 - Caratteristiche costruttive del fabbricato difformi

Qualora richiamata in POLIZZA la presente clausola, si prende atto che le caratteristiche costruttive del FABBRICATO potranno essere difformi in tutto o in parte rispetto a quanto indicato dell'Art. 37 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive.

Rimangono comunque esclusi:

- fabbricati interamente costruiti in PVC o altro materiale plastico;
- le strutture pressostatiche;
- fabbricati aperti da uno o più lati;
- fabbricati interamente costruiti in legno o altro materiale combustibile;
- fabbricati la cui destinazione d'uso è esclusivamente quella di deposito o magazzino.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 37 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Ferme restando tutte le altre condizioni di POLIZZA e che il FABBRICATO e i relativi impianti siano in buono stato di manutenzione e stabilità, le garanzie sono operanti alla condizione che:

a) relativamente alle caratteristiche costruttive, il FABBRICATO abbia:

- strutture portanti verticali in materiali INCOMBUSTIBILI;
- pareti esterne in materiali INCOMBUSTIBILI;
- copertura del TETTO in materiali INCOMBUSTIBILI;
- solai anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del TETTO anche in materiali combustibili;
- rivestimenti in materiali anche INCOMBUSTIBILI;
- coibentazioni anche in materiali combustibili;
- essere in buono stato di manutenzione e stabilità.

Nelle pareti esterne e nella copertura del TETTO è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.

Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore a 1/10 di quella complessiva;

b) relativamente all'uso del FABBRICATO:

- le ATTIVITÀ aggravanti il RISCHIO, diverse da quella esercitata, occupino una superficie non superiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del FABBRICATO (compresi i sotterranei **ma escluso** il sottotetto);
- i fabbricati la cui destinazione d'uso è esclusivamente quella di deposito o magazzino **sono esclusi dalla garanzia.**

Ai fini dell'efficacia dell'ASSICURAZIONE è tollerata la presenza di:

- INFIAMMABILI, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a kg. 500 (cinquecento);
- MERCI SPECIALI in quantità non superiore a kg. 500 (cinquecento);
- ESPLODENTI, esistenti nel FABBRICATO e nell'area in uso all'azienda, in quantità non superiore a kg. 1 (uno);
- MERCI di categoria più pericolosa, qualora non superino il 10% del valore di tutte le MERCI coesistenti.

Art. 38 - Valore a nuovo

L'ASSICURAZIONE è prestata per il "valore a nuovo".

Per "valore a nuovo" si intende:

- a) per il FABBRICATO o RISCHIO locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un FABBRICATO con le stesse caratteristiche costruttive **esclusa l'area sulla quale è eretto;**

- b) per il CONTENUTO, il costo di rimpiazzo delle COSE assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (**escluse MERCI**).

Art. 39 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte B - Terremoto

Art. 40 - Garanzia Base Terremoto

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal FABBRICATO e/o dal CONTENUTO assicurato causati da:

- a) TERREMOTO;
- b) INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO.

La COMPAGNIA, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le **spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO** alla più vicina discarica autorizzata; nonché per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino dei locali. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 100.000,00 (centomila)**;
- d) le spese sostenute per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse** multe, ammende e sanzioni amministrative; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico del FABBRICATO.

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo SINISTRO".

Art. 41 - Delimitazioni

La garanzia TERREMOTO viene prestata con i limiti di INDENNIZZO, espressi in percentuale delle somme assicurate alle singole voci del "FABBRICATO" e/o "CONTENUTO", riportati in POLIZZA.

Tale limite è operante per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 42 - Rischi esclusi per la sola parte B -Terremoto^[6]

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO sul FABBRICATO e/o CONTENUTO assicurato;
- d) di FURTO, smarrimento, RAPINA, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

 [6]: Queste esclusioni riguardano esclusivamente la parte B - Terremoto

Art. 43 - Scoperto

Per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applica **uno SCOPERTO del 10% e il minimo di € 10.000,00 (diecimila).**

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 44 - Caratteristiche del fabbricato

Ferme le classi costruttive del FABBRICATO dichiarate di cui all'Art. 37 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive, si intendono per:

- a) **FABBRICATO Antisismico**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni;
- b) **FABBRICATO in Cemento Armato**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di RISCHIO, per la costruzione in cemento armato:
 - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del FABBRICATO la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del TETTO in legno;
- c) **FABBRICATO in Muratura**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di FABBRICATO antisismico né quelle di FABBRICATO in cemento armato.

Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO.

Art. 45 - Forma dell'assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a valore intero.

Art. 46 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 - Decorrenza del contratto, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del RISCHIO una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 (trenta) giorni antecedenti le ore 24:00 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i SINISTRI verificatisi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'ASSICURAZIONE.

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo RISCHIO, la CARENZA di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio e altri eventi, Terremoto
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia Base incendio ed altri eventi (Art. 22)

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Oneri urbanizzazione (lettera k)	Franchigia € 250,00	€ 5.000,00 per sinistro
Riparazione condutture gas(lettera l)	Franchigia € 250,00	€ 5.000,00 per sinistro
Ricette mediche fustellate (lettera m)	Franchigia € 250,00	€ 7.500,00 per sinistro € 15.000,00 per sinistro se in cassaforte
Spese riprogettazione del fabbricato (lettera n)	Franchigia € 250,00	€ 5.000,00 per sinistro
Macchinario, attrezzatura, arredamento e merci presso terzi (lettera o)	Franchigia € 250,00	Fino al 5% somma assicurata contenuto, massimo indennizzo € 5.000,00 per sinistro
Danni ai valori (lettera q)	Franchigia € 250,00	€ 5.000,00 per sinistro; € 10.000,00 per sinistro se in cassaforte
Spese di demolizione e sgombero (lettera r)	Franchigia € 250,00	Fino al 10% indennizzo, massimo di € 100.000,00 <u>Per residui tossici e nocivi:</u> fino al 50% di quanto dovuto per le spese di demolizione e sgombero
Onorari dei periti (lettera s)	Franchigia € 250,00	Fino al 5% dell'indennizzo, massimo di € 5.000,00 per sinistro
Spese di ricollocamento (lettera t)	Franchigia € 250,00	Fino al 5% dell'indennizzo, massimo di € 5.000,00 per sinistro
Perdita delle pigioni (lettera u)	Franchigia € 250,00	Fino 15% dell'indennizzo, massimo di € 15.000,00 per sinistro
Merci in aumento per il periodo natalizio (lettera v)	Franchigia € 250,00	Aumento del 15% SA contenuto dal 30 novembre al 15 gennaio dell'anno successivo
Effetti personali dei dipendenti (lettera w)	Franchigia € 250,00	€ 1.000,00 per sinistro € 2.000,00 per anno
Pellicce, oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria (lettera y)	Franchigia € 250,00	€ 5.000,00 per singolo oggetto, massimo € 25.000,00 per anno

Garanzie Aggiuntive Operanti solo se richiamate in polizza

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Eventi Sociopolitici (Art. 25)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 70% SA Fabbricato e Contenuto <u>Per danni da furto in occasione di eventi sociopolitici:</u> € 500,00 per sinistro ed € 1.000,00 per anno
Fuoriuscita liquidi (Art. 26)	Franchigia € 250,00	Acqua condotta e altri liquidi: fino € 100.000,00 per sinistro e € 200.000,00 per anno

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
		- <u>Per rottura di impianti fissi di estinzione</u>: fino € 50.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per anno - <u>Per rottura silos e serbatoi</u>: fino € 10.000,00 per sinistro ed € 20.000,00 per anno Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture di acqua e altri liquidi: fino € 10.000,00 per sinistro e € 20.000,00 per anno - <u>Per le spese di ricerca tubature interrate</u>: fino ad € 1.000,00 per anno Gelo: fino € 20.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per anno - <u>Per le spese di ricerca</u>: fino ad € 10.000,00 per anno Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi: fino € 20.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per anno
Eventi atmosferici, sovraccarico neve e grandine (Art. 27)	Scoperto 10%, minimo di € 250,00.	Eventi atmosferici: fino al 70% delle somme assicurate "Fabbricato e Contenuto". - <u>Per installazioni esterne</u>: fino al 10% della somma assicurata "Fabbricato" Grandine: fino al 70% delle somme assicurate "Fabbricato e Contenuto" - <u>Per serramenti, vetrate, insegne e lucernari</u>: fino al 10% delle somme assicurate con il massimo di € 15.000,00 per anno Sovraccarico neve: fino al 50% delle somme assicurate "Fabbricato e Contenuto"
Fenomeno elettrico (Art. 28)	Franchigia € 250,00	Somma assicurata
Elettronica (Art. 29)	Franchigia € 250,00	Somma assicurata <u>Spese riacquisto supporti e ricostruzione dati</u>: fino € 3.000 per sinistro <u>Spese sostituzione provvisoria apparecchiature e programmi danneggiati</u>: fino ad € 3.000 per anno
Rottura lastre (Art. 30)	-	Somma assicurata <u>Danni al "Contenuto" provocati dalla rottura lastre</u>: fino al 20% dell'indennizzo
Ricorso Terzi (Art. 32)		Somma assicurata <u>Danni da interruzione dell'utilizzo di beni</u>: fino al 20% del massimale
Danni da interruzione dell'attività (Art. 33)	Franchigia 3 giorni	€ 250,00 al giorno per massimo 90 giorni € 500,00 al giorno per massimo 90 giorni

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Merchi in refrigerazione (Art. 34)	Scoperto 10%, minimo di € 250,00.	Somma assicurata <u>Smaltimento merce avariata</u> : fino al 10% somma assicurata
Commercio ambulante (Art. 35)	-	<u>Merchi in refrigerazione poste su automezzi</u> : limite di € 250,00

Garanzia Base - Terremoto (Art. 40)

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Terremoto Fabbicato e Contenuto	Scoperto 10%, minimo € 10.000,00	Somma Assicurata <u>Spese di demolizione e sgombero</u> : fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 100.000,00

(operante solo se richiamata in polizza)

COSA È ASSICURATO

Art. 47 - Garanzia base Furto e Rapina

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti dovuti alla perdita o al danneggiamento del CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi:

- a) **FURTO purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le COSE assicurate:**
 - con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica smarrita o sottratta, uso di grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 58 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
 - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'ASSICURATO o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate;
 - **in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente autorità** fino alle ore 24:00 del 5° (quinto) giorno successivo;
 - per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino il cui autore abbia asportato la refurtiva a locali chiusi.
- b) **FURTO commesso:**
 - attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di ADDETTI all'ATTIVITÀ esercitata, senza introduzione nei locali;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8:00 e le ore 24:00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrinate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette anche se da solo da vetro fisso. **Tale garanzia è prestata con SCOPERTO 20%, minimo € 250,00 (duecentocinquanta);**
- c) **RAPINA/estorsione** avvenuta nei locali contenenti le COSE assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- d) **Atti vandalici e guasti** cagionati dai ladri in occasione di FURTO, RAPINA alle COSE assicurate (**escluso denaro e VALORI**), fino alla concorrenza della somma assicurata alla voce "CONTENUTO";
- e) **Atti vandalici e guasti** cagionati dai ladri ai locali e ai relativi serramenti in occasione di FURTO commesso o tentato **con il limite del 20% della somma assicurata;**
- f) **FURTO di fissi ed infissi**, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del FABBRICATO **ad esclusione delle componenti in rame.** La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per SINISTRO e annualità assicurativa;**
- g) **Guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine** in seguito a FURTO, tentato FURTO, RAPINA;
- h) **FURTO commesso dai dipendenti** ADDETTI all'ATTIVITÀ assicurata fuori dall'orario di lavoro, purché l'autore del FURTO non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e il FURTO sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- i) **FURTO, RAPINA ed atti vandalici ad archivi** e documenti, attestati, registri, disegni e simili, nonché

elaboratori e calcolatori elettronici; l'ASSICURAZIONE copre le spese necessarie per la ricostruzione dei dati in essi contenuti fino alla concorrenza di un importo **pari al 10% della somma assicurata;**

j) **FURTO dei VALORI riposti sotto chiave all'interno dei locali, esclusi i VALORI contenuti in casseforti ed armadi corazzati**, limitatamente al caso in cui l'autore del FURTO abbia violato i mezzi di custodia mediante scasso. In riferimento al RISCHIO RAPINA, la garanzia opera anche per i VALORI, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei locali indicati in POLIZZA. La copertura opera **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce "CONTENUTO" con il massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per SINISTRO elevato ad € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO per le ricette mediche fustellate.** I PREZIOSI sono assimilati ai VALORI e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati qualora sia assicurato il CONTENUTO;

k) **FURTO di VALORI in CASSAFORTE e armadi corazzati**, la COMPAGNIA assicura contro il FURTO e la RAPINA i VALORI custoditi in casseforti e armadi corazzati. La garanzia è prestata con il **limite del 10% della somma assicurata alla voce "CONTENUTO" con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO elevato ad € 7.500,00 (settemilacinquecento) per SINISTRO per le ricette mediche fustellate.**

L'ASSICURAZIONE è operante in caso di FURTO e RAPINA:

- se vi sia stato lo scasso della CASSAFORTE o ARMADIO CORAZZATO all'interno dei locali;
- quando vi sia stata l'asportazione totale della CASSAFORTE.

l) **FURTO e RAPINA di "MERCİ"** che dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi o presso fiere o mostre nonché nei locali costituenti l'abitazione del titolare/soci dell'impresa assicurata; fermo restando quanto stabilito ai punti a) e b) del presente articolo, la garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce "CONTENUTO" con un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;** nel caso di fiere o mostre sorvegliate, durante l'orario di chiusura, da apposito servizio di vigilanza continuativo, la garanzia è operante anche qualora i mezzi di chiusura dei locali contenenti le MERCI abbiano caratteristiche inferiori a quelle descritte all'Art. 58 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali;

m) **le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature** dei locali contenenti le COSE assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'ASSICURATO a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA, **con il limite massimo per SINISTRO di € 1.500,00 (millecinquecento);**

n) **le spese di carattere fisso** e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dall'ASSICURATO o CONTRAENTE durante il periodo di forzata inattività causata da SINISTRO indennizzabile in base alle garanzie della presente sezione. Questa garanzia è prestata entro il **limite del 10% dell'INDENNIZZO dovuto ai termini di POLIZZA;**

o) **gli onorari del perito** che l'ASSICURATO o il CONTRAENTE nomina in conformità a quanto stabilito dalle 7 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri con il **limite del 5% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO;**

p) il FURTO, la RAPINA o l'estorsione commesso utilizzando per l'asportazione delle COSE assicurate i veicoli di proprietà o in uso al CONTRAENTE o all'ASSICURATO, ricoverati entro la recinzione aziendale;

q) le spese documentate per la **duplicazione di documenti personali** sottratti all'ASSICURATO o ai portavalori con il **limite di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per annualità assicurativa;**

r) **MERCI in aumento per il periodo natalizio.** La somma assicurata alla voce "CONTENUTO" si intende aumentata del 15% per il periodo che decorre dalle ore 24:00 del 30 novembre di ogni anno fino alle ore 24:00 del 15 gennaio successivo;

s) **FURTO di veicoli a motore.** Solo quando l'ASSICURAZIONE sia riferita ai rischi autosalone e/o concessionaria auto, la copertura è estesa al FURTO dei veicoli di terzi posti all'interno dei locali adibiti a officina meccanica per l'ATTIVITÀ di manutenzione e riparazione. **Sono escluse dall'ASSICURAZIONE** le MERCI, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato all'interno del veicolo;

t) trasloco dei beni assicurati. Nel caso l'ATTIVITÀ esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata

durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'ATTIVITÀ sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 12 - Aggravamento del rischio delle Condizioni di ASSICURAZIONE;

u) spese necessarie, documentate e non inconsiderate, a seguito di forzata inattività, per:

- pubblicizzare il riavvio dell'ATTIVITÀ;
- utilizzare Macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
- il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'ATTIVITÀ;
- affittare nuovi locali per il trasferimento temporaneo dell'ATTIVITÀ;
- rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'ASSICURATO **escluse le penali;**

fino a alla concorrenza di € 2.000,00 (duemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa.

v) **Pellicce, oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria: con il limite di € 5.000,00 per singolo oggetto con il massimo di € 15.000,00 per annualità assicurativa.**

Per ogni SINISTRO indennizzabile la "Garanzia Base FURTO e RAPINA" è prestata **con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

In concomitanza di due o più scoperti previsti in POLIZZA, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia prevista una FRANCHIGIA, quest'ultima sarà considerata come minimo non indennizzabile.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 48 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Furto e Rapina

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di TERREMOTO, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il SINISTRO non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato, sommosse, a meno che il SINISTRO non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE;
- d) commessi o agevolati con dolo:
 - da persone che abitano con il titolare o i soci dell'impresa assicurata o che occupano i locali contenenti le COSE assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone legate al titolare o i soci dell'impresa assicurata da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle COSE assicurate o dei locali che le contengono;
- e) verificatisi in occasione di INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE o SCOPPIO, anche se provocati dall'autore del SINISTRO;
- f) indiretti, quali i profitti sperati e i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, fatta eccezione per le spese di carattere fisso e insopprimibile;
- g) da FURTO dei "VALORI", se assicurati, quando i locali contenenti le COSE assicurate rimangono incustoditi per più di 8 (otto) giorni consecutivi e qualora il FURTO sia avvenuto a partire dalle ore 24:00 dell'8° (ottavo) giorno;
- h) da FURTO del CONTENUTO avvenuto dopo le ore 24:00 del 45° (quarantacinquesimo) giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;
- i) se non diversamente convenuto dall'ASSICURAZIONE **sono esclusi** "MACCHINARIO, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE e ARREDAMENTO" in leasing e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle COSE assicurate.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 49 - Furto di merci all'aperto in aree recintate

La COMPAGNIA, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in POLIZZA, indennizza il FURTO delle MERCI inerenti all'ATTIVITÀ assicurata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'esercizio commerciale, nonché degli Impianti solari termici o degli Impianti fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al TETTO purché si riscontrino segni di scasso dei suddetti fissaggi (qualora al momento del SINISTRO tali impianti siano coperti per il RISCHIO FURTO da altra specifica POLIZZA, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra POLIZZA).

Questa garanzia non è operante per FURTO di VALORI e PREZIOSI, alluminio, rame.

La garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n.1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 (dodici) ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - registratori di eventi (di controllo);
 - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il CONTRAENTE/ASSICURATO si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della COMPAGNIA, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto sia tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di SINISTRO, vi fosse inosservanza degli obblighi, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO la somma indennizzabile a termini di POLIZZA **sotto deduzione di un ulteriore SCOPERTO del 15%.**

Per la presente garanzia non è operante l'Art. 56 - Reintegro automatico.

Art. 50 - Portavalori

La COMPAGNIA assicura fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa voce, la perdita dei "VALORI" in conseguenza di RAPINA o SCIPPO commessi, sia all'interno sia all'esterno del FABBRICATO in cui si esercita l'ATTIVITÀ assicurata, sulla persona dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE e degli ADDETTI all'ATTIVITÀ stessa.

La garanzia si intende prestata nel periodo temporale corrispondente a quello compreso tra 2 (due) ore prima dell'orario di apertura dell'ATTIVITÀ assicurata e 2 (due) ore dopo quello di chiusura.

La garanzia è inoltre estesa:

- al FURTO, anche con destrezza, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i VALORI;
- all'estorsione, purché la consegna dei VALORI avvenga all'interno dei locali.

La garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10%** e non opera qualora la persona che trasporta i VALORI

all'esterno del FABBRICATO abbia età inferiore a 18 (diciotto) anni o superiore a 70 (settanta) anni.

Per la presente garanzia non è operante l'Art. 56 - Reintegro automatico.

Art. 51 - Slot machine e gettoniere^[7]

Premesso che nell'ATTIVITÀ assicurata sono presenti apparecchi idonei per il gioco lecito, così come definiti nell'Art. 110, e successive modifiche ed integrazioni, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la garanzia, è estesa al FURTO e alla RAPINA di slot machines, gettoniere, cambiamonete e dei relativi contenuti nonché ai guasti loro cagionati dai ladri per commettere o tentare di commettere il FURTO.

La garanzia è prestata con il massimo di € 1.000,00 (mille) per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa. La garanzia è prestata con una FRANCHIGIA fissa di € 250,00 (duecentocinquanta).

Per la presente garanzia non è operante l'Art. 56 - Reintegro automatico.

Art. 52 - Impianto di allarme

Premesso che i locali contenenti le COSE assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema.

Il CONTRAENTE/ASSICURATO si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogni qualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il CONTRAENTE/ASSICURATO (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO la somma liquidabile a termini di POLIZZA previa **deduzione del 15% di SCOPERTO**, che rimarrà a carico dell'ASSICURATO stesso. **Nel caso in cui detto SCOPERTO sia operante in concomitanza con una FRANCHIGIA, questa verrà considerata minimo assoluto.**

Art. 53 - Commercio ambulante: rapina merci e portavalori

Premesso che l'ASSICURATO esercita l'ATTIVITÀ di commercio ambulante descritta in scheda di POLIZZA, le garanzie comprendono:

- a) la RAPINA di MERCI, prodotti, Macchinari, ARREDAMENTO e ATTREZZATURE inerenti all'ATTIVITÀ assicurata (**esclusi VALORI e PREZIOSI**), quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato, di proprietà o in uso all'ASSICURATO, con il quale egli effettua la propria ATTIVITÀ.

La garanzia di cui al punto a) è prestata fino alla concorrenza della somma garantita alla voce "CONTENUTO" con uno SCOPERTO del 10% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta);

- b) la perdita di VALORI in conseguenza di RAPINA o SCIPPO commessi durante il "mercato" e negli spazi dello stesso sulla persona dell'ASSICURATO o CONTRAENTE o sugli ADDETTI all'ATTIVITÀ di commercio ambulante e durante il trasporto di VALORI verso banche e domicilio dell'ASSICURATO.

La garanzia è inoltre estesa al FURTO:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i VALORI.



[7]: Es: Come viene calcolato il mio indennizzo in caso di sinistro sulla garanzia Slot machine e gettoniere? Valore del danno da furto: € 500,00
Franchigia di € 250,00 Rimborso della Compagnia: € 500,00 - € 250,00 = € 250,00

La garanzia al punto b) è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce "CONTENUTO" con il massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e con uno SCOPERTO del 20%.

Art. 54 - Distributori esterni

Per le ATTIVITÀ che prevedono la vendita di prodotti tramite distributori esterni, la COMPAGNIA **fino alla concorrenza di € 500,00 (cinquecento) per annualità assicurativa** indennizza il FURTO dei distributori esterni inerenti l'ATTIVITÀ assicurata, (nonché il relativo CONTENUTO), avvenuto mediante rottura, scasso o asportazione degli stessi e sempreché siano stabilmente fissati al suolo e/o a pareti in muratura.

La COMPAGNIA corrisponderà l'INDENNIZZO sotto detrazione di uno **SCOPERTO del 25% col minimo di € 100,00 (cento)**. La garanzia comprende anche i guasti cagionati dai ladri ai distributori.

Per la presente garanzia non è operante l'Art. 56 - Reintegro automatico.

Art. 55 - Vetrinette esterne

La COMPAGNIA, **fino alla concorrenza di € 500,00 (cinquecento) per annualità assicurativa**, indennizza il FURTO di MERCI o prodotti inerenti all'ATTIVITÀ assicurata **(esclusi VALORI e PREZIOSI)** contenuti nelle vetrinette esterne non comunicanti internamente coi locali. La garanzia è operante a condizione che le vetrinette siano validamente fissate e chiuse con serrature o lucchetti e siano poste a non più di 20 (venti) metri dagli accessi dell'esercizio.

La garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA fissa di € 150,00 (centocinquanta)**.

Per la presente garanzia non è operante l'Art. 56 - Reintegro automatico.

Art. 56 - Reintegro automatico

Dopo ogni SINISTRO la COMPAGNIA provvederà automaticamente a reintegrare la somma assicurata alla voce "CONTENUTO" dello stesso importo dell'INDENNIZZO. **I reintegri nel corso della stessa annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla somma originariamente assicurata.** Su richiesta del CONTRAENTE e previo assenso della COMPAGNIA, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente PREMIO.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 57 - Forma Assicurativa

Tutte le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO".

Art. 58 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali

L'ASSICURAZIONE "FURTO" è prestata a condizione che l'esercizio contenente i beni assicurati sia posto in uno o più locali, tra loro internamente comunicanti, facenti parte di FABBRICATO con pareti in muratura, elevato a più piani fuori terra o a un solo piano, purché con soffittatura in cemento armato o laterizio armato senza aperture o con linea di gronda del TETTO ad altezza superiore a 4 (quattro) metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno. Inoltre, ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno deve essere difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, LASTRE antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili e raggiungibili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le COSE assicurate senza effrazione o divaricamento delle relative strutture.

Se l'introduzione avviene attraverso mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA rimanendo il restante 20% a carico del medesimo ASSICURATO.

Non sono comunque indennizzabili i danni da FURTO quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di chiusura dei locali.

Art. 59 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B - Furto e rapina
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia Base (Art. 47)

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Furto commesso durante i periodi di chiusura (lettera b)	Scoperto 20%, minimo € 250,00	Somma assicurata
Atti vandalici e guasti sul contenuto (lettera d)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Somma assicurata
Atti vandalici e guasti ai locali e ai serramenti (lettera e)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 20% della somma assicurata
Furto di fissi e infissi (lettera f)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino € 2.500,00 per sinistro e anno
Furto, rapina e atti vandalici ad archivi (lettera i)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 10% della somma assicurata
Furto di "valori" riposti sotto chiave all'interno dei locali (lettera j)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto", massimo di € 2.500,00 elevato ad € 5.000,00 per le ricette mediche fustellate
Furto di "valori" in cassaforte e armadi corazzati (lettera k)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto", massimo di € 5.000,00 elevato ad € 7.500,00 per le ricette mediche fustellate
Furto e rapina di merci presso terzi (lettera l)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 10% della somma assicurata "Contenuto" con il massimo di € 5.000,00 per sinistro
Spese per la sostituzione delle serrature (lettera m)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino € 1.500,00 per sinistro
Spese di carattere fisso (lettera n)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 10% dell'indennizzo
Onorari del perito (lettera o)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per sinistro
Furto utilizzando i veicoli ricoverati in azienda (lettera p)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Somma assicurata
Spese per la duplicazione dei documenti (lettera q)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	€ 1.000,00 per sinistro ed anno
Merci in aumento per il periodo natalizio (lettera r)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Aumento del 15% SA contenuto dal 30 novembre al 15 gennaio dell'anno successivo
Spese necessarie, documentate e non inconsiderate, a seguito di forzata inattività (lettera v)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino € 2.000,00 per sinistro e anno

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Pellicce, oggetti d'arte, tappeti, quadri, oggetti di argento e servizi di argenteria: assicurativa (lettera w)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	€ 5.000,00 per singolo oggetto, massimo € 15.000,00 per anno

Garanzie Aggiuntive operanti se richiamate in polizza

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Furto di merci all'aperto in aree recintate (Art. 49)	Scoperto 20%, minimo € 250,00 Ulteriore scoperto del 15% in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti	Somma assicurata
Portavalori (Art. 50)	Scoperto 10%	Somma assicurata
Slot machine e gettoniere (Art. 51)	Franchigia € 250,00	Fino ad € 1.000,00 per sinistro e anno
Impianto di allarme (Art. 52)	Scoperto 15% in mancanza dei requisiti dell'impianto	-
Commercio ambulante: Rapina merci e portavalori (Art. 53)	<u>Per rapina di merci e prodotti all'aperto:</u> Scoperto 10%, minimo € 250,00 <u>Per la perdita di valori durante il mercato:</u> Scoperto 20%	<u>Per rapina di merci e prodotti all'aperto:</u> fino 10% somma assicurata "Contenuto" <u>Per la perdita di valori durante il mercato:</u> fino al 10% somma assicurata "Contenuto", massimo di € 1.500,00 per sinistro
Distributori esterni (Art. 54)	Scoperto 25%, minimo € 100,00	Fino € 500,00 per anno
Vetrinette esterne (Art. 55)	Franchigia di € 150,00	Fino ad € 500,00 per anno
Reintegro automatico (Art. 56)	-	La Compagnia provvederà automaticamente a reintegrare la somma assicurata "contenuto" dello stesso importo dell'indennizzo

COSA È ASSICURATO**Art. 60 - Garanzia base R.C.T.**

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, nei limiti del massimale indicato in POLIZZA ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di RISARCIMENTO (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'ATTIVITÀ esercitata. L'ASSICURAZIONE vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'ASSICURAZIONE, fermo restando il massimale indicato in POLIZZA, comprende inoltre:

Art. 61 - Attività complementari

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO dall'esercizio delle seguenti ATTIVITÀ:

- a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei Locali;
- b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'esercizio;
- e) servizio antincendio interno;
- f) partecipazione dell'ASSICURATO a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il RISCHIO derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) organizzazione di visite guidate all'interno dell'esercizio commerciale assicurato, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
- i) utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai locali dell'esercizio ma di pertinenza dell'esercizio stesso;
- j) pulizia e manutenzione dei locali.

Qualora le suddette ATTIVITÀ siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'ASSICURATO, le garanzie saranno operanti per la sola Responsabilità Civile in qualità di committente.

Art. 62 - Impiego veicoli

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, **con esclusione dei danni alle persone trasportate**, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età; **resta ferma l'esclusione** di cui alla lettera e) dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione 4 - Responsabilità Civile;
- c) committenza, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dagli ADDETTI in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a Kg 3.500 (tre milacinquecento) che non siano di proprietà o in usufrutto all'ASSICURATO od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del SINISTRO il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La COMPAGNIA rinuncia alla rivalsa nei confronti degli ADDETTI.

Art. 63 - Conduzione del fabbricato - antenne, insegne

a) Conduzione del fabbricato

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO in relazione alla conduzione del FABBRICATO, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'ATTIVITÀ.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da Responsabilità Civile dell'ASSICURATO in relazione a:

- manutenzione ordinaria del FABBRICATO predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente sull'ASSICURATO nella sua qualità di committente di tali lavori
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del FABBRICATO;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, purché riguardanti impianti **di esclusiva pertinenza del FABBRICATO assicurato**, con applicazione della **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, **con esclusione dei danni al TETTO sul quale gli stessi sono fissati o installati**; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'ASSICURATO in qualità di committente.

Art. 64 - Responsabilità civile personale degli addetti

La garanzia opera per la Responsabilità Civile personale degli ADDETTI per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli ADDETTI, che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex articolo 583 Codice Penale, gli ADDETTI vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la garanzia di cui all'Art. 88 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O.

Art. 65 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli ADDETTI e della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nello svolgimento dell'ATTIVITÀ esercitata.

Art. 66 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di ATTIVITÀ industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un SINISTRO risarcibile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale di POLIZZA per SINISTRO e per**

annualità assicurativa con il limite di € 150.000,00 (centocinquantamila).

La garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 10 % con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento).

Art. 67 - Responsabilità Civile nel trattamento dei dati personali

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO ai sensi della vigente NORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, a seguito di perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'ASSICURATO:

- a) per le funzioni svolte in qualità di titolare del trattamento dati;
- b) per l'ATTIVITÀ del Responsabile del trattamento dei dati, interno, nominato dall'ASSICURATO e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale ATTIVITÀ svolta dal Responsabile della protezione dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'ASSICURATO e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale di POLIZZA per SINISTRO, con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento) e con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).**

Art. 68 - Commercio ambulante

La garanzia opera per l'esercizio in forma ambulante dell'ATTIVITÀ commerciale identificata in POLIZZA esercitata nel territorio italiano.

L'ubicazione indicata in POLIZZA si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'ATTIVITÀ commerciale esercitata.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'ATTIVITÀ commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'ASSICURAZIONE opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'ATTIVITÀ esercitata, **ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.**

Il massimale per SINISTRO indicato nella POLIZZA costituisce anche il limite massimo di copertura per annualità assicurativa.

Art. 69 - Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini

La garanzia opera per i danni derivanti da proprietà e/o conduzione di giochi per bambini, situati nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale assicurato, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un'invalidità permanente.

La presente garanzia opera a condizione che siano rispettate le normative relative alle ATTREZZATURE da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche ed integrazioni) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 50% del massimale di POLIZZA col massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per SINISTRO.**

Art. 70 - Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per fatto di minori temporaneamente affidatigli da clienti e per le lesioni personali subite dai minori medesimi.

La garanzia opera a condizione che, nell'ambito dell'esercizio assicurato, la vigilanza e la custodia dei minori sia affidata a personale a ciò incaricato. Relativamente ai danni a COSE, la garanzia è prestata con l'applicazione di una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art. 71 - Operazioni di carico o scarico

La garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, opera per:

- a) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- b) i danni cagionati alle COSE che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico o scarico ed i danni ai veicoli, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio commerciale.

Art. 72 - Somministrazione e vendita di prodotti

La garanzia opera per i danni cagionati entro 1 (un) anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE, dai prodotti somministrati o venduti presso l'esercizio commerciale dell'ASSICURATO.

Questa garanzia comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici di produzione propria;
- c) preparati galenici, omeopatici e di erboristeria di produzione propria.

La garanzia opera anche per la vendita o somministrazione al consumatore in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni, sempreché ne venga garantita la corretta conservazione.

Per questa garanzia il massimale per SINISTRO rappresenta il limite di garanzia per annualità assicurativa.

Art. 73 - Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'esercizio commerciale assicurato)

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni cagionati a terzi, dopo il compimento dei lavori di manutenzione e di riparazione di COSE anche non vendute dall'ASSICURATO, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi effettuati presso l'esercizio commerciale assicurato e attinenti l'ATTIVITÀ esercitata.

L'operatività della garanzia è subordinata alla ricorrenza di tutte le condizioni di seguito indicate:

- a) i lavori di manutenzione e riparazione siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto presso i locali dell'ASSICURATO;
- b) il danno si sia manifestato non oltre 1 (un) anno dall'esecuzione dei lavori e, comunque, non oltre la data di scadenza della POLIZZA;
- c) la denuncia del SINISTRO pervenga alla COMPAGNIA durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 50% del massimale di POLIZZA col massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per SINISTRO.**

Relativamente ai danni a COSE la garanzia è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 20% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) e con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).**

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e per i danni manifestatisi entro 1 (un) anno dall'esecuzione dei lavori e denunciati nel corso di validità della presente POLIZZA. La garanzia opera nei limiti dei massimali della POLIZZA sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 74 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni verificatisi durante le operazioni di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi.

Sono compresi anche i danni derivanti da INCENDIO. La garanzia è prestata nei limiti del massimale di POLIZZA col **massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per annualità assicurativa.** Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) e con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).**

Art. 75 - Danni da incendio

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni cagionati a COSE di terzi derivanti da INCENDIO di beni dell'ASSICURATO o da lui detenuti. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 150.000,00 (centocinquantamila) per annualità assicurativa.** Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Qualora per lo stesso RISCHIO esista altra copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante

in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra POLIZZA.

Art. 76 - Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, macchinari o condutture.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila) per annualità assicurativa**. Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 20% con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila)**.

Art. 77 - Danni da Furto

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni da FURTO cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impianti e/o Macchinari e/o strutture e/o ATTREZZATURE e/o veicoli di proprietà dell'ASSICURATO o in locazione allo stesso.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 10.000,00 (diecimila) per annualità assicurativa con una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta)**.

Art. 78 - Veicoli degli addetti

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni cagionati a veicoli degli ADDETTI posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio commerciale assicurato adibiti a parcheggio.

Art. 79 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 Codice Penale, subiti dai titolari e dai Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell'ASSICURATO o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'ATTIVITÀ oggetto dell'ASSICURAZIONE, nonché i clienti che occasionalmente partecipino alle operazioni di carico e scarico.

Art. 80 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 81 - Trattamenti estetici

La garanzia R.C.T. è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni corporali, direttamente conseguenti all'applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza (compresi solarium se indicati nell'ATTIVITÀ dichiarata in POLIZZA) che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida purché l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE ed il danno si sia manifestato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di applicazione o dal trattamento e comunque denunciati nel periodo di validità del contratto.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 25.000,00 (venticinquemila) per annualità assicurativa con uno SCOPERTO del 10% con un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta)**.

La garanzia è prestata a condizione che l'ASSICURATO, o le persone di cui si avvale, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l'ATTIVITÀ da essi svolta.

Restano esclusi i danni derivanti dalla pratica del piercing e del tatuaggio permanente.

Art. 82 - Servizi di catering

Qualora l'impresa assicurata eserciti l'ATTIVITÀ di ristorante, trattoria e pizzeria, svolga anche l'ATTIVITÀ di rifornimento di cibo e bevande fuori dall'esercizio commerciale (servizi di catering), la garanzia a parziale deroga dell'Art. 86

- Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, punto o) "attività di catering", è estesa ai rischi relativi a servizi di catering svolti presso terzi.

La garanzia, comprende i danni:

1) a parziale deroga dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile punto s) "prodotti o COSE in genere dopo la consegna a terzi", cagionati da cibi e bevande somministrati a condizione che:

- la somministrazione e la richiesta di danno avvengano durante il periodo di validità della POLIZZA;
- il danno si manifesti entro 1 (un) anno dalla somministrazione. Sono compresi i danni dovuti a difetto originario di generi alimentari di produzione propria;

2) arrecati ai locali ove si esegue il servizio e alle COSE che si trovano nell'ambito di esecuzione; a parziale deroga dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, punto u) "cose altrui derivanti da incendio", sono compresi i danni derivanti da INCENDIO.

Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'ASSICURATO.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale di POLIZZA col massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per SINISTRO e, limitatamente ai danni a COSE, con uno SCOPERTO del 10% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).

Art. 83 - Distributori di carburante: rifornimento, lavaggio

Premesso che l'ASSICURATO esercita l'ATTIVITÀ di distribuzione di carburante comprese le relative ATTIVITÀ accessorie e complementari descritte nella scheda di POLIZZA, a parziale deroga:

- dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, punto s) "prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi";
- dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, punto y) "alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori";

La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli durante le operazioni di:

a) Lavaggio anche automatico (ATTIVITÀ eseguite nel luogo dove a cui si riferisce l'ASSICURAZIONE); relativamente alle operazioni di lavaggio (manuali o automatiche) **sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergicristalli e tergicristalli.**

b) Rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio: la garanzia si estende anche ai danni subiti dai veicoli stessi che si verifichino entro le 36 (trentasei) ore successive a queste operazioni ed in conseguenza delle stesse.

Le estensioni di garanzia di cui alle lettere a) e b) sono prestate con applicazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta), un limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per veicolo danneggiato e di € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.**

Restano sempre esclusi i danni:

- 1) da mancato uso o indisponibilità del veicolo;
- 2) derivanti da vizio originario dei prodotti, da chiunque fabbricati.

Art. 84 - Franchigia per danni a cose

Per ogni SINISTRO comportante un danno a COSE, ove non prevista dalle singole garanzie una FRANCHIGIA o uno SCOPERTO con un minimo, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 85 - Soggetti non considerati "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'ASSICURAZIONE R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli ADDETTI all'ATTIVITÀ esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto

- previsto all'Art. 67 - Responsabilità Civile nel trattamento dei dati personali;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'ASSICURATO, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle ATTIVITÀ cui si riferisce l'ASSICURAZIONE, salvo quanto previsto all'Art. 79 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo.

Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile

Le garanzie R.C.T. - R.C.O. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età;
- g) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- h) a fabbricati ed a COSE in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
- i) da terremoti, alluvioni, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- j) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'ATTIVITÀ esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
- k) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio
- l) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- m) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- n) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- o) di cui l'ASSICURATO debba rispondere ai sensi degli articoli 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- p) derivanti da ATTIVITÀ di catering svolte presso terzi salvo quanto previsto dall'Art. 82 - Servizi di catering;
- q) da proprietà, uso, conduzione di piscine;
- r) cagionati da persone non rientranti nella definizione di ADDETTI e della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nell'esercizio dell'ATTIVITÀ, salvo quanto previsto all'Art. 65 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- s) alle COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto agli Artt. 71 - Operazioni di carico o scarico, 75 - Danni da incendio, 92 - Danni a cose in consegna e custodia e a cose oggetto di lavorazione e 94 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali;
- t) cagionati da prodotti o COSE in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto agli Artt. 72 - Somministrazione e vendita di prodotti, 73 - Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'esercizio commerciale assicurato), 82 - Servizi di catering, Art. 83 - Distributori di carburante: rifornimento, lavaggio e 90 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale;
- u) dovuti a difetto originario delle COSE vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto agli Artt. 72 - Somministrazione e vendita di prodotti e 91 - Responsabilità Civile del fornitore;

- v) a COSE altrui derivanti da INCENDIO, salvo quanto previsto agli Artt. 74 - Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi, 75 - Danni da incendio, 82 - Servizi di catering e 90 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale;
- w) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 76 - Inquinamento non graduale;
- x) da FURTO, salvo quanto previsto agli Artt. 77 - Danni da furto e 93 - Danni a cose portate dai clienti;
- y) derivanti da ATTIVITÀ di installazione, riparazione, manutenzione svolte presso terzi, salvo quanto previsto al successivo Art. 90 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale;
- z) alle COSE in costruzione e alle COSE sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 83 - Distributori di carburante: rifornimento, lavaggio, 92 - Danni a cose in consegna e custodia e a cose oggetto di lavorazione e 94 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali;
- aa) a COSE e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di ATTIVITÀ conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- ab) dalla proprietà del FABBRICATO, salvo quanto previsto all'Art. 89 - Proprietà del fabbricato;
- ac) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'Art. 73 - Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'esercizio commerciale assicurato) nonché al successivo Art. 90 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale.

Art. 87 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

a) Responsabilità Civile personale degli addetti (Vedi Art. 64)

- subiti dall'ASSICURATO/CONTRAENTE

b) Operazioni di carico o scarico (Vedi Art. 71)

- a COSE che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
- a COSE movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
- conseguenti a mancato uso.

c) Somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 72)

- relativi alla distribuzione di carburante;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dalle COSE stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

d) Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'esercizio commerciale assicurato) (Vedi Art. 73)

- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti, da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle COSE mantenute e riparate;
- qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle COSE stesse, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- derivanti da inidoneità delle COSE vendute all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici;
- derivanti dall'installazione delle COSE vendute.

Restano esclusi anche i lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n°122/92.

e) Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi (Vedi Art. 74)

- a beni di terzi in consegna o custodia all'ASSICURATO.

f) Danni da incendio (Vedi Art. 75)

- derivanti dalle ATTIVITÀ svolte presso terzi.

g) Veicoli degli addetti (Vedi Art. 78)

- da FURTO, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle COSE che si trovino sui mezzi stessi.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 88 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli Infortuni subiti dai prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;

- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di RISARCIMENTO di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della **FRANCHIGIA fissa di € 2.500,00 (duemilacinquecento)** per ciascuna persona infortunata;

- c) per gli Infortuni subiti dai prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di ASSICURAZIONE ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia opera anche per quanto di seguito disciplinato:

Malattie professionali

Danni derivanti da malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della POLIZZA e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE.

La garanzia non opera:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'ASSICURATO;
- per le malattie professionali che si manifestino **dopo 1 (un) anno dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;**
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'ASSICURAZIONE si intende prestata **fino alla concorrenza di un massimale pari al 50%** di quello previsto in POLIZZA. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della COMPAGNIA per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di ASSICURAZIONE o originati dal medesimo tipo di malattia

professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della POLIZZA sostituita ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei massimali e delle garanzie prestate dalla/e POLIZZA/e sostituita/e e solo per i sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Buona fede INAIL

Premesso che l'ASSICURAZIONE R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria contro gli Infortuni conserva la propria validità anche se l'ASSICURATO, al momento del SINISTRO, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'ASSICURAZIONE R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 89 - Proprietà del fabbricato

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO in relazione alla proprietà del FABBRICATO, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) ove l'ASSICURATO esercita l'ATTIVITÀ; è compresa la proprietà del FABBRICATO divenuto inattivo dopo la stipula della POLIZZA, **purché tenuto in buono stato di manutenzione.**

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un FABBRICATO condominiale o plurifamiliare, l'ASSICURAZIONE comprende anche la responsabilità per le parti comuni **ma esclusivamente per la quota di competenza dell'ASSICURATO.**

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'ASSICURATO in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del FABBRICATO, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per ATTIVITÀ esterna dell'esercizio commerciale, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'ATTIVITÀ esercitata;
- manutenzione straordinaria del FABBRICATO predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente sull'ASSICURATO nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
- spargimento di liquidi conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del FABBRICATO, con applicazione della **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta);**
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera i) dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del FABBRICATO assicurato, con applicazione della **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 90 - Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale

La garanzia, nell'ambito dell'ATTIVITÀ esercitata, comprende:

- a) i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di installazione di COSE vendute dall'ASSICURATO e/o di manutenzione o riparazione presso terzi di COSE anche da lui non vendute; sono compresi i danni da INCENDIO provocati durante le suddette operazioni e i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle COSE trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;

- b) i danni verificatisi entro 1 (un) anno dal compimento dei suddetti lavori esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della POLIZZA e per sinistri denunciati alla COMPAGNIA non oltre la data di scadenza della POLIZZA stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.

Limitatamente ai danni a COSE, la garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) e con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila).**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 (cinquecentomila) per annualità assicurativa.

Per le ATTIVITÀ soggette al D.M. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) la garanzia è prestata purché chi svolge l'ATTIVITÀ sia in possesso dell'abilitazione richiesta all'Art. 3 del decreto stesso.

La garanzia non comprende i danni:

- alle COSE oggetto di installazione, manutenzione o riparazione, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- derivanti dall'ATTIVITÀ di installazione, riparazione, manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili;
- da mancato uso o da indisponibilità;
- derivanti da vizio o da difetto originario dei prodotti venduti e installati, da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità delle COSE vendute e installate nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
- cagionati dall'applicazione di apparecchi protesici.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e per i danni manifestatisi entro 1 (un) anno dalla data del loro compimento e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei massimali della POLIZZA sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 91 - Responsabilità Civile del fornitore

La garanzia è operante per i danni cagionati da prodotti e COSE dopo la loro distribuzione.

La garanzia opera esclusivamente per la vendita al minuto, relativamente alla responsabilità derivante all'ASSICURATO ai sensi dell'Art. 116 - "Responsabilità del fornitore" del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi:

- a) i prodotti fabbricati dall'ASSICURATO o venduti con marchio proprio;
- b) i prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- c) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- d) le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- e) le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del SINISTRO;
- f) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO e non a lui direttamente derivanti dalla Legge.

Relativamente alla presente garanzia si conviene che una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso vizio, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni, sarà considerata un unico SINISTRO.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10%, col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) fino alla concorrenza del 25% del massimale di POLIZZA col massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per SINISTRO.**

Art. 92 - Danni a cose in consegna e custodia e a cose oggetto di lavorazione

La garanzia opera per i danni alle COSE in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

Restano esclusi i danni alle parti direttamente interessate dalla lavorazione.

La garanzia è prestata con applicazione di una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) con il massimo INDENNIZZO di € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.**

Art. 93 - Danni a cose portate dai clienti

La garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle COSE portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Restano comunque esclusi i danni alle COSE sulle quali si eseguono i lavori, nonché VALORI, PREZIOSI, veicoli, natanti e COSE in essi contenute.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per cliente con l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 100,00 (cento).**

Art. 94 - Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali

La garanzia opera per i danni alle COSE in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per annualità assicurativa con una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta).**

Art. 95 - Danni alle cose movimentate

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 87 - Esclusioni specifiche, relativamente alla garanzia "Operazioni di carico e scarico" (Art. 71), l'ASSICURAZIONE è operante per i danni alle COSE movimentate, sollevate, caricate, scaricate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) con il massimo INDENNIZZO di € 20.000,00 (ventimila) per annualità assicurativa.**

Art. 96 - Veicoli di terzi

La garanzia opera per i danni cagionati a veicoli di terzi, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio commerciale adibiti a parcheggio, **esclusi i danni da FURTO**, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle COSE che si trovino sui mezzi stessi.

Il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione della **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

La garanzia non opera per le ATTIVITÀ di autorimessa e di rimessa di imbarcazioni, moto e cicli, camper, roulotte.

Art. 97 - Lavoratori stagionali

A parziale deroga del successivo Art. 102 - Determinazione del premio e tolleranza numero addetti, si prende atto che, oltre che degli ADDETTI dichiarati in POLIZZA, l'ASSICURATO può avvalersi dell'opera di ulteriori prestatori di lavoro a titolo stagionale, **in numero non superiore a 4 (quattro)**, per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi nell'arco di ogni annualità assicurativa.

Questa garanzia opera ai fini sia della garanzia R.C.T. sia della garanzia di cui all'Art. 88 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O., se attivata.

Art. 98 - Utilizzo di carrelli elevatori

Preso atto che l'ASSICURATO può utilizzare, nell'esercizio dell'ATTIVITÀ descritta in POLIZZA, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità, a parziale deroga dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, lettera e), la garanzia di POLIZZA comprende i danni a terzi derivanti dall'impiego dei mezzi suindicati **esclusivamente quando la stessa avvenga nell'ambito dell'area recintata annessa e di pertinenza dell'esercizio commerciale.**

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso, nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del SINISTRO. **La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati.**

L'ASSICURAZIONE si intende prestata **fino alla concorrenza di 1/3 del massimale di R.C.T.** per uno o più sinistri verificatisi in una stessa annualità assicurativa e, limitatamente ai danni a COSE, con applicazione di

una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni SINISTRO.**

Art. 99 - Operatività della sola garanzia proprietà del fabbricato

Si richiama la garanzia di cui all'Art. 89 - Proprietà del fabbricato e si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al RISCHIO attinente la proprietà del FABBRICATO assicurato nella sezione 2 - Incendio ed altri eventi, terremoto.

Qualora selezionata la presente limitazione non si applicherà la regola proporzionale indipendentemente dal numero di ADDETTI indicati nel frontespizio di POLIZZA.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 100 - Massimale per sinistro

In caso di SINISTRO che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O. previste in POLIZZA, il RISARCIMENTO complessivo **non potrà comunque essere superiore** al massimale relativo alla Responsabilità Civile indicato in POLIZZA.

Art. 101 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in POLIZZA per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di RISARCIMENTO.

Art. 102 - Determinazione del premio e tolleranza numero addetti

Premesso che il PREMIO di POLIZZA è determinato in base al numero degli ADDETTI dichiarato dal CONTRAENTE e indicato nella POLIZZA, distribuiti in fasce progressive di appartenenza come da tabella che segue e salvo quanto previsto all'Art. 97 - Lavoratori stagionali:

- a) alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, entro 15 (quindici) giorni, si fa obbligo al CONTRAENTE di comunicare alla COMPAGNIA le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno relativamente al numero degli ADDETTI; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di ADDETTI" diversa da quella dichiarata in POLIZZA (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di ADDETTI appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in POLIZZA, la COMPAGNIA provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.
In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui al punto precedente, il pagamento di quanto dovuto dal CONTRAENTE può essere differito di ulteriori 15 (quindici) giorni rispetto a quanto previsto dall'Art. 3 - Decorrenza del contratto;
- c) in caso di SINISTRO e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero degli ADDETTI dichiarati - tenendo conto della tolleranza di 2 (due) ADDETTI - risulta inferiore rispetto al numero degli ADDETTI effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il RISARCIMENTO sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato;
- d) la COMPAGNIA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il CONTRAENTE è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il Libro unico del lavoro prescritto dall'Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Tabella fascia di addetti
Fino a 3 addetti
da 4 a 5 addetti
da 6 a 9 addetti
da 10 a 14 addetti
da 15 a 18 addetti
da 19 a 24 addetti
da 25 a 30 addetti

Art. 103 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 61 - Attività complementari lettera f) Partecipazione a mostre e fiere, sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, **ferma l'esclusione** di cui alla lettera j) dell'Art. 86 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile (consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.

L'ASSICURAZIONE per le garanzie agli Artt. 63 - Conduzione del fabbricato - antenne, insegne e Art. 89 - Proprietà del fabbricato, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana.

L'ASSICURAZIONE per la Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro R.C.O. di cui all'Art. 88 vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Responsabilità Civile
Riepilogo franchigia/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia Base

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Garanzia Base R.C.T. (Art. 60)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Attività complementari (Art. 61)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Impiego veicoli (Art. 62)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Conduzione del Fabbricato - antenne, insegne (Art. 63)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
- Spargimento liquidi per rottura	Franchigia € 250,00	
- Rigurgito di fogna	Franchigia € 250,00	
Resp. civile personale degli addetti (Art. 64)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Danni causati da persone che partecipano ai lavori (Art. 65)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Danni da interruzione di attività (Art. 66)	Scoperto 10%, minimo € 1.500,00	10% del massimale per sinistro e anno con il limite di € 150.000,00
Responsabilità Civile nel trattamento dei dati personali (Art. 67)	Scoperto 10% minimo € 1.500,00, massimo di € 50.000,00	10% del massimale di polizza per sinistro
Commercio ambulante (Art. 68)	€ 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Proprietà e/o conduzione di giochi per bambini (Art. 69)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	50% del massimale, massimo di € 500.000,00 per sinistro
Danni causati e subiti da minori affidati dai clienti (Art. 70)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Operazioni di carico e scarico (Art. 71)	Franchigia € 250,00	massimale indicato in polizza
Somministrazione e vendita di prodotti (Art. 72)	€ 250,00 per danni a cose	massimale indicato in Polizza
Responsabilità Civile postuma annuale da manutenzione e riparazione (presso l'Esercizio commerciale assicurato) (Art. 73)	<u>Per danni a cose:</u> 20% minimo € 250,00 con il massimo di € 50.000,00	50% del massimale, massimo di € 500.000,00 per sinistro
Prelievo, rifornimento e consegna presso terzi (Art. 74)	Scoperto 10% minimo € 250,00 con il massimo di € 50.000,00	€ 500.000,00 per annualità
Danni da incendio (Art. 75)	Scoperto 10% minimo € 250,00	€ 150.000,00 per annualità
Inquinamento non graduale (Art. 76)	Scoperto 20% minimo € 5.000,00	€ 100.000,00 per annualità
Danni da Furto (Art. 77)	Franchigia € 250,00	€ 10.000,00 per annualità
Veicoli degli Addetti (Art. 78)	€ 250,00 per sinistro	massimale indicato in polizza
Danni subiti da collaboratori a vario titolo (Art. 79)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Rivalsa INPS (Art. 80)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	massimale indicato in polizza
Trattamenti estetici (Art. 81)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	fino € 25.000,00 per annualità
Servizi di catering (Art. 82)	<u>Per danni a cose:</u> scoperto 10%, minimo € 250,00	fino al 50% del massimale, massimo di € 500.000,00

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Distributori di carburante: lavaggio e rifornimento (Art. 83)	Franchigia di € 150,00	limite di € 2.500,00 per veicolo danneggiato ed € 20.000,00 per annualità

Garanzie aggiuntive operanti se richiamate in polizza

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O. (Art. 88)	<u>solo per lett. b</u>): € 2.500,00 per persona infortunata	massimale indicato in polizza
- Malattie professionali	-	50% del massimale di polizza
Proprietà del Fabbicato (Art. 89)	- <u>Spargimento liquidi</u> : € 250,00 per sinistro - <u>Rigurgito fogna</u> : € 250,00 per sinistro	massimale indicato in polizza
Installazione, manutenzione, riparazione presso terzi, con postuma annuale (Art. 90)	<u>Per danni a cose</u> : 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimo di € 50.000,00	€ 500.000,00 per annualità
Responsabilità Civile del fornitore (Art. 91)	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	Fino al 25% del massimale, massimo di € 500.000,00 per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia e a cose oggetto di lavorazione (Art. 92)	Franchigia € 250,00	Fino € 20.000,00 per annualità
Danni a cose portate dai clienti (Art. 93)	Franchigia € 100,00	Fino € 1.000,00 per cliente
Danni cagionati da lavanderie e stirerie non industriali (Art. 94)	Franchigia € 150,00	Fino € 2.500,00 per annualità
Danni alle cose Movimentate (Art. 95)	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00	Fino € 20.000,00 per annualità
Veicoli di terzi (Art. 96)	Franchigia € 250,00	massimale indicato in polizza
Lavoratori Stagionali (Art. 97)	-	massimale indicato in polizza massimo 4 addetti per un massimo di 4 mesi
Utilizzo di carelli elevatori (Art. 98)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	1/3 del massimale R.C.T. per annualità

(operante solo se richiamata in polizza)

COSA È ASSICURATO

Art. 104 - Garanzia Base Tutela Legale

La COMPAGNIA assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente POLIZZA. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'ASSICURATO. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'ASSICURATO.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per SINISTRO.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un Procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'ASSICURATO e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'ASSICURATO è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al SINISTRO, al PREMIO e/o alla POLIZZA.

La COMPAGNIA e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- .- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali.

La garanzia è operante per:

1) Danni extracontrattuali subiti dagli assicurati

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di RISARCIMENTO per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

2) Danni extracontrattuali causati a terzi nell'esercizio dell'attività descritta in polizza

Le garanzie vengono prestate all'ASSICURATO per sostenere controversie per resistere alle pretese di RISARCIMENTO di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a secondo RISCHIO, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla POLIZZA di Responsabilità Civile.

In tutti gli altri casi, ovvero quando il contratto di Responsabilità Civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.

3) Delitti colposi e contravvenzioni che coinvolgono gli assicurati

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utente del web e di social e media network.

4) Delitti dolosi che coinvolgono gli assicurati

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi in qualità di utente del web

e di social e media network.

La garanzia opera quando:

- l'ASSICURATO è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG può anticipare le spese **fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila)**, in attesa della sentenza definitiva.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo ARAG richiede all'ASSICURATO il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

5) Vertenze relative a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali dell'immobile indicato in POLIZZA e adibito a sede dell'ATTIVITÀ descritta nella scheda di POLIZZA.

6) Vertenze individuali di lavoro

Sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'impresa assicurata.

7) Vertenze con i fornitori

Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite **sia superiore a € 500,00 (cinquecento). La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'impresa assicurata.**

8) Vertenze con i fornitori dei servizi web(connessione internet, posta elettronica e/o certificata, gestione del sito web)

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con:

- il fornitore del servizio di connessione internet del CONTRAENTE;
- il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del CONTRAENTE;
- il fornitore del servizio di gestione del sito o dei siti web del CONTRAENTE;
- il soggetto che ha registrato il dominio o i domini web del CONTRAENTE;

Il valore in lite deve essere pari o superiore a € 200,00 (duecento).

9) Vertenze con agenti e rappresentanti

Sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti **con un esborso massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per vertenza**, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie;

10) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

In relazione al D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009, le garanzie vengono prestate al CONTRAENTE a tutela dei diritti dei propri: legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate altresì al CONTRAENTE a tutela dei diritti dei propri ADDETTI, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso CONTRAENTE sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del CONTRAENTE.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'ASSICURATO sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

- la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 300,00 (trecento).**

La presente garanzia opera a parziale deroga all'Art. 106 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione

Tutela Legale, lettera b) per la materia amministrativa.

11) Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali)

Le garanzie coprono il CONTRAENTE, titolare del trattamento.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs. 101/2018.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, **esclusi i casi di estinzione del reato**, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. **La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 106 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera f);**
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 300,00 (trecento).**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 106 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b) per la materia amministrativa;

- sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 106 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b) per la materia amministrativa. Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante.

A parziale deroga dell'Art. 143 - Insorgenza del sinistro/caso assicurativo si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente articolo, per insorgenza del SINISTRO si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'ASSICURATO abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 (un) anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in POLIZZA, o loro dimissioni dall'esercizio commerciale assicurato.

12) Vertenze per acquisti sul web

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali relative agli acquisti su portali di e - commerce (commercio elettronico); **il valore in lite deve essere pari o superiore a € 200,00 (duecento).**

Art. 105 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 104 - Garanzia base Tutela Legale, vengono prestate a tutela dei diritti del CONTRAENTE/ASSICURATO per fatti inerenti all'esercizio dell'ATTIVITÀ indicata in POLIZZA, ed in particolare:

- **Per le società di persone:** i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'ATTIVITÀ;
- **Per le società di capitali:** il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio
- **Per le ditte individuali e le imprese familiari:** il titolare, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i lavoratori

stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'ATTIVITÀ.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del CONTRAENTE.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 106 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di ASSICURAZIONE;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal CONTRAENTE nell'esercizio della sua ATTIVITÀ;
- k) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
- l) limitatamente all'Art. 104 - Garanzia base Tutela Legale punto 6), per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- m) per controversie relative all'affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing;
- o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti, salvo laddove previsto dalle condizioni di assicurazione;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- q) per i fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- r) per l'ATTIVITÀ svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- s) per le controversie con la COMPAGNIA.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 107 - D.Lgs 193/07 relativo ai controlli in materia alimentare

Le garanzie previste all'Art. 104 - Garanzia base Tutela Legale vengono prestate al CONTRAENTE per:

- 1) sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni derivanti dall'inosservanza del D.Lgs 193/07;
- 2) la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 300,00 (trecento)**, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs 193/07 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del

CONTRAENTE.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 106 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b) per la materia amministrativa.

Art. 108 - D. Lgs 231/2001 - Responsabilità da reato delle società e degli enti

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:

- dall'azienda CONTRAENTE per la difesa nei procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato;
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti dell'azienda CONTRAENTE, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001.

Per i delitti dolosi la garanzia opera quando l'ASSICURATO è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Art. 109 - D. Lgs 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si intende prestata al CONTRAENTE che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli assicurati.

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 106 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Tutela Legale, lettera b).

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 110 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 143 - Insorgenza del sinistro/caso assicurativo e a parziale deroga dell'Art. 3 - Decorrenza del contratto, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'ASSICURAZIONE e precisamente dopo le ore 24:00 del giorno di decorrenza dell'ASSICURAZIONE.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il SINISTRO si protragga attraverso più atti successivi, il SINISTRO stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico SINISTRO. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il SINISTRO è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 111 - Determinazione del premio e tolleranza numero addetti

Premesso che il PREMIO di POLIZZA è determinato in base al numero degli ADDETTI dichiarato dal CONTRAENTE e indicato in POLIZZA, distribuiti in fasce progressive di appartenenza come da tabella che segue:

- a) alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, entro 15 (quindici) giorni, si fa obbligo al CONTRAENTE di comunicare per iscritto alla COMPAGNIA le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificati nel corso dell'anno relativamente al numero degli ADDETTI; ciò nella sola ipotesi in cui gli stessi dovessero appartenere ad una "fascia di ADDETTI" diversa da quella dichiarata in POLIZZA (vedere Tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di ADDETTI appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in POLIZZA, la COMPAGNIA provvederà ad emettere un nuovo contratto in base

alla nuova fascia risultante a tale data.

In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui al punto precedente, il pagamento di quanto dovuto dal CONTRAENTE può essere differito di ulteriori 15 (quindici) giorni rispetto a quanto previsto dall'Art. 3 - Decorrenza del contratto;

- c) in caso di SINISTRO e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero degli ADDETTI dichiarati - tenendo conto della tolleranza di 2 (due) ADDETTI - risulta inferiore rispetto al numero degli ADDETTI effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il RISARCIMENTO sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato;
- d) la COMPAGNIA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il CONTRAENTE è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il Libro unico del lavoro prescritto dall' Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008 nr. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Tabella fascia di addetti
Fino a 3 addetti
da 4 a 5 addetti
da 6 a 9 addetti
da 10 a 14 addetti
da 15 a 18 addetti
da 19 a 24 addetti
da 25 a 30 addetti

Art. 112 - Massimale

L'ASSICURAZIONE si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il CASO ASSICURATIVO ed indicato in POLIZZA, senza limite di denunce per annualità assicurativa.

Art. 113 - Risoluzione del contratto a seguito di: fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del contraente

Con riferimento alla sola garanzia Tutela Legale il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del CONTRAENTE o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della COMPAGNIA da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del PREMIO pagato e non goduto.

Il CONTRAENTE che non dia comunicazione alla COMPAGNIA dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'ATTIVITÀ assicurata in POLIZZA, rimane obbligato al pagamento del PREMIO.

I diritti e gli obblighi del CONTRAENTE si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del PREMIO successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla COMPAGNIA, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla COMPAGNIA i premi relativi al periodo dell'ASSICURAZIONE in corso.

Art. 114 - Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di RISARCIMENTO danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di RISARCIMENTO di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della COMPAGNIA di ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il CONTRAENTE;
- nella Repubblica italiana, per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella D - Tutela Legale
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia Base (Art. 104)

Descrizione	Franchigie/Scoperti	Limiti /Sottolimiti
Danni extracontrattuali subiti dagli assicurati (punto 1)	-	massimale indicato in polizza
Danni extracontrattuali causati a terzi nell'esercizio dell'attività descritta in polizza (punto 2)	-	massimale indicato in polizza
Delitti colposi e contravvenzioni che coinvolgono gli assicurati (punto 3)	-	massimale indicato in polizza
Delitti dolosi che coinvolgono gli assicurati (punto 4)	-	massimale € 5.000,00
Vertenze relative a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali (punto 5)	-	massimale indicato in polizza
Vertenze individuali di lavoro (punto 6)	-	massimale indicato in polizza
Vertenze con i fornitori (punto 7)	Valore di lite superiore ad € 500,00	massimale indicato in polizza
Vertenze con i fornitori dei servizi web (punto 8)	Valore di lite superiore ad € 200,00	massimale indicato in polizza
Vertenze con agenti e rappresentanti (punto 9)	-	massimale € 5.000,00
Sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) (punto 10)	Valore di lite superiore ad € 300,00	massimale indicato in polizza
Tutela della privacy (punto 11)	Valore di lite superiore ad € 300,00	massimale indicato in polizza
Vertenze per acquisti sul web(punto 12)	Valore di lite superiore ad € 200,00	massimale indicato in polizza

Garanzie aggiuntive operanti se richiamate in polizza

Descrizione	Franchigie/Scoperti	Limiti/Sottolimiti
D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare (Art. 107)	Valore di lite superiore ad € 300,00	massimale indicato in polizza
D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa (Art. 108)	Valore di lite superiore ad € 300,00	massimale indicato in polizza
D. Lgs. 472/97 relativo alla Riforma fiscale e tributaria (Art. 109)	-	massimale indicato in polizza

Le garanzie della presente sezione sono prestate dalla COMPAGNIA che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UNIPOLASSISTANCE).

Rischio assicurato

All'ASSICURATO potranno essere offerte le prestazioni di seguito elencate **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa.**

Gli interventi su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la CENTRALE OPERATIVA avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi UNIPOLASSISTANCE avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento del FABBRICATO assicurato.

COSA È ASSICURATO

Art. 115 - Reperimento telefonico di artigiani

La CENTRALE OPERATIVA provvede al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri;
- vetrai;
- tapparellista;
- termoidraulico;
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

Resta a totale carico dell'ASSICURATO il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).

Art. 116 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un idraulico in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA **con il massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per SINISTRO.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) allagamento dei locali assicurati, provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico del FABBRICATO assicurato;
- b) mancanza d'acqua nei locali assicurati provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del FABBRICATO assicurato;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari assicurati, provocati da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del FABBRICATO assicurato.

Restano a carico dell'ASSICURATO i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 117 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un fabbro in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA, **con il massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per SINISTRO.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, **esclusa quella elettronica**, che rendano impossibile l'accesso al luogo di lavoro;

- b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'abitazione assicurata provocata da FURTO tentato o consumato, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o allagamento tale da compromettere in modo grave la sicurezza del luogo di lavoro.

Restano a carico dell'ASSICURATO i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 118 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di un elettricista in caso di emergenza, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA, **con il massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per SINISTRO.**

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) mancanza di corrente elettrica nel luogo di lavoro provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente o per corto circuito;
- b) guasto o scasso dell'impianto d'allarme.

Restano a carico dell'ASSICURATO i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 119 - Interventi di emergenza per danni d'acqua

La CENTRALE OPERATIVA provvede ad effettuare interventi di emergenza per danni d'acqua qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per:

- il salvataggio e recupero di materiali sensibili all'umidità;
- il salvataggio e recupero della funzionalità di apparecchi elettronici ed elettrici di uso comune, computers e macchine da ufficio;
- asciugatura e recupero di documenti cartacei;
- pulizia e ripristino degli ambienti.

La prestazione è erogata per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del luogo di lavoro, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del luogo di lavoro provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

per entrambi i casi A e B, qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero, ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati, la prestazione non è dovuta.

La CENTRALE OPERATIVA provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fermo il limite **massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

Restano a carico dell'ASSICURATO i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è dovuta qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

Art. 120 - Invio di una guardia giurata

La CENTRALE OPERATIVA provvede a far intervenire una guardia giurataa seguito di FURTO tentato o consumato, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO ed atti vandalici, danni causati dall'acqua se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura del luogo di lavoro ed esista l'oggettivo pericolo di FURTO o atti vandalici, con spese a carico della COMPAGNIA **con il massimo di un periodo massimo di 12 (dodici) ore** anche non consecutive per evento, la vigilanza del luogo di lavoro.

Art. 121 - Rientro anticipato del titolare dell'impresa assicurata al luogo di lavoro

La CENTRALE OPERATIVA provvede al rientro anticipato del titolare dell'impresa assicurata al luogo di lavoro a causa di FURTO, tentato FURTO, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o allagamento avvenuti nel FABBRICATO assicurato, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della COMPAGNIA. Nel caso in cui il titolare, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso. La prestazione è operante solo se il titolare può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro

anticipato, documentandole successivamente e a richiesta. La garanzia è prestata **con il massimo di € 350,00 (trecentocinquanta) per SINISTRO**, a carico della COMPAGNIA.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 122 - Rischi esclusi

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;
- sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la prestazione che dovranno pertanto essere pagati dall'ASSICURATO.

L'ASSICURAZIONE non opera:

- in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'ASSICURATO; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali.

Inoltre l'ASSICURAZIONE non opera per:

- guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
- rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore salvo il reperimento telefonico del termoidraulico così come previsto all'Art. 115 - Reperimento telefonico di artigiani;
- guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- corto circuito provocato da falsi contatti, imperizia, negligenza o dolo dell'ASSICURATO;
- interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 123 - Estensione Territoriale

Le prestazioni vengono fornite qualora il SINISTRO sia relativo al FABBRICATO indicato in POLIZZA ubicato in Italia.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E - Assistenza
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Descrizione	Franchigie/Scoperti	Limiti /Sottolimiti
Reperimento telefonico di artigiani (Art. 115)	Il costo degli interventi degli artigiani	-
Invio di un idraulico per interventi di emergenza (Art. 116)	I costi relativi al materiale per la riparazione	Fino a € 350,00
Invio di un fabbro per interventi di emergenza (Art. 117)	I costi relativi al materiale per la riparazione	Fino a € 350,00
Invio di un elettricista per interventi di emergenza (Art. 118)	I costi relativi al materiale per la riparazione	Fino a € 350,00
Interventi di emergenza per danni d'acqua (Art. 119)	I costi relativi al materiale per la riparazione	Fino a € 1.500,00
Invio di una guardia giurata (Art. 120)	-	massimo di 12 ore anche non consecutive
Rientro anticipato del titolare dell'impresa assicurata al luogo di lavoro (Art. 121)	-	Fino a € 350,00

Art. 124 - Obblighi in caso di sinistro

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
- in caso di SINISTRO o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, il CONTRAENTE o l'ASSICURATO o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343;
- entro 3 (tre) giorni far seguito con denuncia scritta, compilando l'apposito modulo.

Inoltre il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve:

- precisare con la comunicazione di cui sopra o successivamente, appena sia noto, l'importo stimato dei danni;
- quando si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia del SINISTRO alle Autorità competenti e trasmetterne copia alla COMPAGNIA con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità, quantità, valore, mettendo comunque a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno.

Nel caso di SINISTRO occorso ai prestatori di lavoro (R.C.O.), l'ASSICURATO deve trasmettere copia del verbale redatto dagli ispettori dell'A.S.L. incaricati delle prime indagini.

Art. 125 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO stesso.

Art. 126 - Esagerazione dolosa del danno

Il CONTRAENTE che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara colpite COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o ne facilita il progresso, perde il diritto all'INDENNIZZO.

Art. 127 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti oppure, di comune accordo, se una parte lo richiede e l'altra vi acconsente, mediante periti nominati uno dalla COMPAGNIA e uno dal CONTRAENTE con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo, nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nelle cui giurisdizione il SINISTRO è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà sul CONTRAENTE e per metà sulla COMPAGNIA.

I periti devono:

- accertare la causa, la natura e le modalità del SINISTRO;
- verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla POLIZZA e stabilire se al momento del SINISTRO esistevano circostanze aggravanti il RISCHIO non dichiarate;
- verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE ha adempiuto agli obblighi riportati all'Art. 124 – Obblighi in caso di sinistro;
- quando la garanzia non è prestata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, procedere separatamente, per ciascuna garanzia colpita da SINISTRO, alla stima del valore degli enti assicurati alla garanzia stessa al momento del SINISTRO secondo quanto stabilito dalle condizioni di POLIZZA;
- procedere alla stima del danno con i criteri stabiliti nella POLIZZA;
- procedere, nel caso sia operante la garanzia di cui all'Art. 33 - Danni da interruzione dell'attività, alla

determinazione delle spese di carattere fisso e insopprimibile sostenute nel periodo di inattività.

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola garanzia. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

Art. 128 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO od il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 129 - Stima e determinazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- a1) per il "FABBRICATO" ed il "RISCHIO locativo" è pari al costo di ripristino o alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del FABBRICATO, escluso il valore dell'area;
- a2) per "MACCHINARIO, ATTREZZATURE e ARREDAMENTO" è pari al costo per riportare le COSE danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del SINISTRO o per sostituire le COSE sottratte, danneggiate o distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento. **La COMPAGNIA non corrisponderà** somma superiore al doppio del valore commerciale del bene distrutto o danneggiato;
- b) per le "MERCI" si stima il loro valore al momento del SINISTRO in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle MERCI illese. Nelle lavorazioni industriali le MERCI sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del SINISTRO e degli oneri fiscali, se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 130 - Valore a nuovo

Nell'ipotesi in cui il bene sottratto o danneggiato (FABBRICATO e/o macchinari, ATTREZZATURE e ARREDAMENTO di cui all'Art. 129 - Stima del danno lettera "a1" e "a2") non venga ricostruito o rimpiazzato la COMPAGNIA corrisponderà il valore commerciale del bene stesso.

L'eventuale differenza tra valore a nuovo e valore commerciale sarà corrisposta dopo la ricostruzione o il

rimpiaccio entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla definizione del SINISTRO.

Art. 131 - Somme assicurate - Deroga alla proporzionale

Per il "FABBRICATO", il "Rischio locativo" e per "MACCHINARIO, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE e ARREDAMENTO" la garanzia è prestata per il loro "Valore a nuovo" mentre per le "MERCI" è prestata per il loro "valore commerciale" e, pertanto, le somme assicurate dovranno corrispondere a tali criteri di valutazione. Quando non sia specificatamente indicato a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", la garanzia è prestata a "valore intero"; in questo caso l'articolo 1907 del Codice Civile (ASSICURAZIONE parziale) è applicabile soltanto quando il valore dei beni così stimato al momento del SINISTRO superi di oltre il 20% la somma assicurata e limitatamente alla parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 20%.

Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse garanzie.

Art. 132 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora previsto dalla gestione del SINISTRO stesso.

Art. 133 - Anticipo dell'indennizzo

Limitatamente alle Sezioni 2 - Incendio ed altri eventi, terremoto e 3 - Furto e Rapina, fermo quanto riportato all'Art. 133 - Limite massimo di indennizzo, e a richiesta del CONTRAENTE, l'ASSICURATO ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla COMPAGNIA, **pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno**, a condizione che:

- a) l'ASSICURATO/CONTRAENTE abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 124 - Obblighi in caso di sinistro e che ne faccia esplicita richiesta scritta alla COMPAGNIA;
- b) non siano state o non vengano formalizzate contestazioni sull'indennizzabilità del danno;
- c) l'INDENNIZZO presumibile **non sia inferiore a € 15.000,00 (quindicimila)**;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (interessi di terzi, vincoli, ipoteche, fermo quanto disposto all'articolo 2742 Codice Civile).

La COMPAGNIA corrisponderà l'anticipo dopo novanta giorni dalla data di denuncia del SINISTRO sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- e) € 25.000,00 (venticinquemila) in caso di SINISTRO relativo alla sezione FURTO e RAPINA;
- f) € 250.000,00 (duecentocinquantamila) in caso di SINISTRO relativo alla Sezione 2 - Incendio e altri eventi, terremoto qualunque sia l'entità del danno stimato.
- g) non esistano impedimenti contrattuali (interessi di terzi, vincoli, ipoteche, fermo quanto disposto all'articolo 2742 Codice Civile).

La COMPAGNIA corrisponderà l'anticipo dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del SINISTRO sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 134 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la COMPAGNIA potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 135 - Assicurazione per conto di chi spetta

La POLIZZA deve intendersi stipulata dal CONTRAENTE in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e alla COMPAGNIA.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'INDENNIZZO così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

Art. 136 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla

liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 137 - Buona fede

L'omissione da parte dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE di circostanze aggravanti il RISCHIO e le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto di stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale RISARCIMENTO dei danni, salvo che la COMPAGNIA dimostri che tali omissioni o inesattezze siano avvenute con dolo o colpa grave.

Alla COMPAGNIA spetterà il maggior PREMIO, proporzionale all'eventuale maggior RISCHIO, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 138 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il CONTRAENTE/ASSICURATO deve rispondere ai sensi di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché il CONTRAENTE/ASSICURATO non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Art. 139 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - FURTO E RAPINA^[8]

Art. 140 - Recupero delle cose rubate

Se le COSE rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'ASSICURATO deve darne comunicazione alla COMPAGNIA appena ne ha notizia. Le COSE recuperate divengono di proprietà della COMPAGNIA se il danno è stato risarcito integralmente; se il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle COSE recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA. È in facoltà dell'ASSICURATO trattenere i beni recuperati rimborsando alla COMPAGNIA l'importo riscosso a titolo di INDENNIZZO per i beni medesimi. L'ASSICURATO ha il diritto di lasciare alla COMPAGNIA le COSE che vengono rubate e trovate, trascorsi 4 (quattro) mesi dalla data di arrivo del SINISTRO, anche se lo stesso non è ancora stato indennizzato.

Art. 141 - Massimo indennizzo

Per ogni SINISTRO la COMPAGNIA non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e dal punto d) per i guasti causati dai ladri al FABBRICATO dell'Art. 47 - Garanzia Base Furto e Rapina.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 142 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La COMPAGNIA può assumere a nome dell'ASSICURATO la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'ASSICURATO stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:



[8]: Cosa sono le norme specifiche? Finora ti abbiamo descritto le norme che disciplinano i sinistri in generale. Le norme specifiche esplicitano invece le norme che concernono una sezione ben precisa delle condizioni di assicurazione e si sommano a quelle generali.

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la COMPAGNIA e il CONTRAENTE/ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse.

La COMPAGNIA non riconosce le spese sostenute dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'ASSICURATO è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la COMPAGNIA lo richieda.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE

Art. 143 - Insorgenza del sinistro/caso assicurativo

Ai fini della presente POLIZZA, per insorgenza del SINISTRO si intende:

- per l'esercizio di pretese al RISARCIMENTO di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di RISARCIMENTO avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al RISARCIMENTO;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'ASSICURATO, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del SINISTRO si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al RISARCIMENTO di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di RISARCIMENTO avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della POLIZZA, in tutti gli altri casi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla COMPAGNIA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 124 - Obblighi in caso di sinistro e dell'Art. 144 - Libera scelta del legale entro 2 (due) anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia **non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'ASSICURAZIONE fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico SINISTRO:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 144 - Libera scelta del legale

L'ASSICURATO ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del CONTRAENTE;

indicandolo alla COMPAGNIA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del SINISTRO.

Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, la COMPAGNIA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la COMPAGNIA o ARAG.

Art. 145 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la COMPAGNIA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del SINISTRO, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 146 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del SINISTRO, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'ASSICURATO o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'ASSICURATO presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 144 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'ASSICURATO non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con ARAG.

La COMPAGNIA e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'ASSICURATO.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'ASSICURATO potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio RISCHIO nella trattazione della controversia, dandone avviso alla COMPAGNIA o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla COMPAGNIA o ARAG.

Art. 147 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella POLIZZA di Responsabilità Civile stipulata dal CONTRAENTE o da singoli assicurati relativa all'ATTIVITÀ dichiarata in POLIZZA, la garanzia prevista dalla presente POLIZZA opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta ASSICURAZIONE per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 148 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6 - ASSISTENZA

Art. 149 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di SINISTRO coperto dall'ASSICURAZIONE assistenza, l'ASSICURATO deve prendere immediatamente contatto con la CENTRALE OPERATIVA. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

In caso di richiesta rimborso, i criteri per la valutazione sono:

- Preventiva autorizzazione della CENTRALE OPERATIVA;
- Intervento su disposizione delle autorità;
- Chiamata senza risposta.

La COMPAGNIA, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, a fronte della ricezione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute dal cliente, si impegna a provvedere al rimborso entro 60 (sessanta) giorni dall'invio alla Struttura Organizzativa del modulo dell'esito firmato.

Art. 150 - Modalità per richiedere le prestazioni

La CENTRALE OPERATIVA, è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Per ottenere l'assistenza, l'ASSICURATO deve contattare preventivamente sempre e preventivamente la CENTRALE OPERATIVA utilizzando una delle seguenti modalità:



-per telefono al numero verde:

-per telefono al numero:+ 39 011 - 6523202

UnipolAssistance S.c.r.l.

**C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

L'ASSICURATO deve comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La COMPAGNIA ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle COSE portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti

del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Codice Penale

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli Art. 646 Appropriazione indebita Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
- 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- telefono: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

- indirizzo email: sinistri@arcavita.it

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- telefono al numero verde:

- per telefono al numero:

+ 39 011 - 6523202

**UnipolAssistance S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

L'ASSICURATO deve comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Modulo di denuncia

Polizza Arca SuMisura - Commerciante

DA INVIARE

- via E-mail a: sinistri@arcavita.it;
- oppure via PEC a: arcasinistri@pec.unipol.it
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 – 8192397

N° Sinistro Aperto		N° CONTRATTO/TARGA	
DATI DEL CONTRAENTE:		CF/PI	
DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO			
Nominativo		CF/PI	
Residente in Via		Cap.	Comune (Prov.)
Tel./Cel.		E-mail	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora e Luogo del sinistro:			
Causa e descrizione dettagliata dell'evento:			
Elenco e Descrizione danni:			
Bene visibile presso:			
Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo)			
Autorità intervenute:			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):			
DATI BANCARI			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
LUOGO E DATA:		FIRMA: 	
		*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma	

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma contraente*:  _____

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)*:  _____

*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

Arca SuMisura - Commerciante

Assicurazione multi garanzie del commercio

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicuratrici, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofornice; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.